

- Condizioni specifiche per le Misure a superficie

Durata

La durata degli impegni relativi alle misure a superficie/animali (M10, M11, M14 e M15) è riportata nelle relative schede di misura. Alla scadenza del periodo vincolativo l'Autorità di Gestione può disporre un adeguamento dell'impegno sotto forma di proroga annuale fino alla durata massima dell'impegno consentita dai regolamenti di riferimento.

Clausola di revisione (art. 48 del regolamento UE n. 1305/2013)

In caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori relativi alle misure 10, 11, 14 e 15 è previsto l'adeguamento degli interventi realizzati anche al fine di evitare possibilità di doppio finanziamento, in particolare con le pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening).

Per gli interventi realizzati a valere sulle suddette misure (M10, M11, M14 e M15) la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non sarà richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

- Osservanza della condizionalità, dei pertinenti elementi di riferimento (baseline) e doppio finanziamento rispetto al greening

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più Misure, sottomisure e tipi di operazioni dello sviluppo rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013, così come definite a livello nazionale dal vigente Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e a livello regionale dalle delibere della Giunta di recepimento annuale.

In particolare, i beneficiari di premi annuali previsti dal reg. (UE) n.1305/2013 in riferimento a:

- Art.21 lett. a) e b) investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (forestazione e imboschimento, allestimento di sistemi agroforestali);
- Art.28 pagamenti agro-climatico-ambientali;
- Art.29 agricoltura biologica;
- Art.31 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- Art.33 benessere degli animali;
- Art.34 servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste

devono rispettare:

a. requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

b. se applicabile, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c. se applicabile, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

d. se applicabile, altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il regime di condizionalità, che, in via definitiva, a partire dal 1° gennaio 2015, è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti), dispone l'elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, suddiviso in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori: a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; b) sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; c) benessere degli animali. Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà comunque rispettare per ricevere i premi del primo pilastro della PAC, rappresentano il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali, dell'agricoltura biologica e del benessere degli animali.

Il secondo livello è rappresentato dall'attività minima di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici. L'attività minima è stata individuata dall'art. 2 "definizioni" del DM 6513 del 18.11.2014, nonché dalle ulteriori disposizioni del decreto esecutivo 1420 del 26.02.2015 e smi.

Rientrano nella baseline anche i Requisiti Minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale (Allegato 7 al DM 3536 del 08.02.2016 e smi) e comunitaria, che sono rappresentati dai seguenti elementi:

- i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR 2495/2006 e s.m.i.);
- i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;
- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; (allegato III d.lgs 150 del 30/8/2012);
- obblighi di abilitazione all'uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di adeguato stoccaggio dei presidi

In ogni caso, si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale. Oltre ai requisiti di baseline, per la definizione dei futuri impegni delle misure agroclimatiche e ambientali, occorrerà tenere conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori svolgano nella propria azienda, dove pertinente, le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti per impegni che ottemperano al greening e contemporaneamente ad un impegno agroambientale. Per i dettagli relativi agli elementi di riferimento pertinenti (baseline) e alle modalità adottate per l'esclusione del doppio finanziamento si rimanda alla trattazione presente nelle singole misure e tipi di operazione interessate.

- Operazioni che generano entrate (art. 61, regolamento UE 1303/2013, e art. 65 paragrafo 8 regolamento UE 1303/2013)

Gli indirizzi procedurali definiranno le modalità di applicazione di quanto stabilito per le operazioni che generano entrate.

3 - MODALITÀ DI ACCESSO AL PROGRAMMA

La strategia regionale per l'attuazione del PSR sarà attuata mediante tre tipologie di strumenti:

1. Progetti individuali, attivabili da un singolo beneficiario a carico delle singole misure/sottomisure/tipologie di intervento;
2. Progetti integrati, attivabili da un singolo beneficiario a carico di misure diverse, distinti in progetti integrati aziendali e progetti integrati territoriali;
3. Progetti collettivi, attivabili da più beneficiari su una o più misure, distinti in progetti collettivi di area e progetti collettivi di filiera. Nei Progetti integrati e collettivi saranno rispettate tutte le condizioni previste per ciascuna misura/sottomisura/tipologia d'intervento. Le modalità di attuazione saranno definite in dettaglio nelle disposizioni generali che regolamenteranno le procedure di attuazione delle misure/sottomisure/tipologie d'intervento contenute nei bandi.

3.1 Progetti individuali

Si tratta di progetti che saranno proposti in rapporto alle misure/sottomisure/tipologie d'intervento che saranno attivate in funzione di quanto descritto nel capitolo 5.

La procedura, é stata opportunamente rivisitata rispetto alla programmazione precedente per eliminare le criticità emerse e attuare la massima semplificazione amministrativa possibile così come meglio specificato nel capitolo 15.

3.2 Progetti integrati

I progetti integrati permettono l'adesione a pacchetti di misure che il singolo beneficiario, pubblico o privato, può attivare per realizzare un'idea progettuale complessiva. L'obiettivo immediato è quello di rendere possibile, per un singolo beneficiario, la realizzazione di un programma complesso di interventi che risponda ad un disegno strategico coerente, potenziandone l'efficacia. I progetti integrati potranno essere attivati da un beneficiario privato quali il Progetto Integrato Competitività, il Progetto Integrato Giovani e il Progetto Integrato Multifunzionalità, oppure da un beneficiario pubblico quali il Progetto Integrati di Sviluppo Territoriale e il progetto integrato per l'Ambiente ed il Clima.

3.3 Progetti collettivi

I progetti collettivi permettono l'adesione a misure singole o pacchetti di misure da parte di più beneficiari, pubblici o privati, per realizzare un'idea progettuale complessiva che permette a più soggetti di raggiungere un obiettivo comune, realizzando economie di scala e/o amplificando i benefici conseguibili a livello individuale. I progetti collettivi potranno essere attivati per una singola misura (Progetti collettivi Agro-Silvo-Ambientali), o per più misure (Progetti collettivi di Filiera, Progetti collettivi per lo sviluppo rurale, Progetti collettivi per l'ambiente ed il Clima).

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F 10), in particolare nell'ambito delle Focus Area 2A e 3A.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n.1303/13 e n. 480/2014.

Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato.

A questo fine è stata completata un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante, già allo stato di avanzamento in cui si trova, hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia “uncapped” o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – forme di supporto da parte del PSR;
- l'obiettivo di massimizzare la “leva” finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
- la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”.

Il Programma contribuirà pertanto al seguente strumento finanziario:

Strumenti Finanziari_1

- Un fondo di garanzia “uncapped” gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite (“cap”) per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia “uncapped” sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell’articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell’articolo 38 (4) b.i.
- Le misure nell’ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell’ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 all’articolo 65.
- L’ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell’ambito di un accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI.
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all’articolo 44 (1) b.
- In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell’autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall’autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell’articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.

Strumenti Finanziari_2

- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte da dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione/e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.
- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.

- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

Strumenti Finanziari_4

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

- Reg. (UE) n. 1305/2013, Titolo III, Capo I, Articolo 14
 - Reg. (UE) N. 1303/2013 (Fondi SIE) art.li dal 65 al 69
 - Reg. di esecuzione (UE) N. 808/2014
 - Direttive n. 2014/24/UE e 89/665/CEE]
 - D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 (G. U. n. 91 del 19 aprile 2016) – “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.e s.m.i.
-
- per le operazioni fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 42 del TFUE
 - Decreto Dirigenziale n. 8 del 02/03/2016 “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
 - Regime di aiuto SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto ha fatto emergere con forza il fabbisogno di investire nel rafforzamento del livello di competenze professionali sulle tematiche trasversali a supporto degli obiettivi generali della PAC, per il clima, l'ambiente e l'innovazione.

L'attivazione della misura persegue l'obiettivo generale di promuovere il trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (Priorità 1), interessa trasversalmente tutte le linee strategiche del DSR ed è conseguibile attraverso l'attivazione delle Fa 1a), e 1c), comprendendo così le esigenze evidenziate nell'analisi dei fabbisogni. In particolare, contribuisce alla priorità 1 e in maniera diretta alle Focus area 1.a - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali e 1.c - Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale, e indirettamente sulle altre priorità e focus aree. Persegue il raggiungimento degli obiettivi trasversali innovazione, ambiente, e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, e risponde prioritariamente ai fabbisogni F1 ed F2 e indirettamente agli altri fabbisogni così come indicato nel par. 5 “Descrizione della strategia” sottoparagrafo 5.2.

La partecipazione alle attività della misura costituisce, dove presente, criterio di obbligatorietà, priorità o premialità per l'accesso ai finanziamenti a valere sulle altre misure a cui fornisce un contributo trasversale.

Gli interventi riguardanti la formazione e l'informazione possono anche essere previsti nell'ambito delle

misure volte allo sviluppo della cooperazione tra le quali i gruppi operativi dei PEI (Partenariato europeo per l'innovazione) (artt. 35 e 53 Reg. 1305/13).

La misura potrà altresì formare gli operatori al rispetto dei contenuti della Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 e con il DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), nonché al rispetto della condizionalità.

La programmazione degli interventi avviene attraverso atti regionali.

Sono previste modalità nuove ed innovative (es. azioni dimostrative, visite,..) e metodologie che permettano di superare i limiti di partecipazione legati alla stagionalità dell'attività agricola anche attraverso la progettazione modulare che prevede l'impiego flessibile di moduli di apprendimento che hanno struttura, funzioni e ampiezza variabili ma formalmente e unitariamente definite.

Nell'ambito delle tematiche individuate la Regione Campania dettaglia i fabbisogni in termini di esigenze di formazione, informazione, e visite nel "Catalogo delle competenze". Il catalogo è costruito in coerenza con il PSR, ed in particolare con i fabbisogni e loro prioritari individuate per la Regione Campania nell'analisi SWOT e nella strategia del PSR.

Gli interventi sono attuati tramite progetti presentati in risposta a specifici avvisi pubblici regionali che dettagliano, in relazione all'obiettivo delle Focus Area, le tematiche previste nel Catalogo delle competenze, le tipologie di azioni ammissibili, le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di selezione come previsti nel PSR.

La misura è realizzata attraverso prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione che dispongono di capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

Sottomisura 1.1: Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Prevede l'attivazione di corsi di formazione e workshop.

La tipologia di intervento attivata è la seguente:

- **Tipologia di intervento 1.1.1: Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze**

Sottomisura 1.2: Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Prevede l'attivazione di attività dimostrative e azioni d'informazione.

La tipologia di intervento attivata è la seguente:

- **Tipologia di intervento 1.2. 1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione**

Sottomisura 1.3 Sostegno alle visite di aziende agricole e forestali

Prevede l'attivazione di visite aziendali di breve durata.

La tipologia di intervento attivata è la seguente

- **Tipologia di intervento 1.3.1 Visite aziendali**

8.2.1.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.1.3.1. 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La finalità dell'intervento è migliorare le professionalità degli operatori e quindi la loro occupabilità e competitività sul mercato del lavoro.

Il trasferimento delle competenze sarà realizzato, anche in base a quanto previsto nel Catalogo delle competenze, attraverso corsi di formazione e workshop:

- Corsi di formazione e aggiornamento: attività in presenza, in aula e in campo, e a distanza della durata di 12, 20, 50 e 100 ore;
- Workshop (laboratori e/o incontri tematici) della durata massima di 30 ore.

Sono esclusi i corsi che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici (Enti gestori delle Aree Protette e delle Aree Natura 2000, Consorzi di Bonifica e Consorzi Irrigui, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane) che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

Nella scelta dei destinatari delle attività sarà data priorità a coloro per i quali esiste un impegno giuridicamente vincolante su altre misure del PSR 2014-2020 (in particolare ai sensi dell'art. 28(4) del reg. (UE) n. 1305/2013) se coerenti con i contenuti delle attività da realizzare. In ogni caso i gruppi di destinatari saranno individuati dai beneficiari sulla base di parametri di selezione stabiliti dall'AdG.

L'obiettivo concreto è quello di creare un sistema capace di soddisfare le reali esigenze degli operatori anche avvalendosi di percorsi e metodologie di formazione più partecipate che vanno al di là della convenzionale e mera trasposizione di nozioni.

La tipologia di intervento contribuisce in maniera diretta alla priorità 1 per la focus area “1a” e “1c” e indirettamente alle altre focus sulle tematiche specifiche nonché ai fabbisogni come di seguito riportati nella tabella “Descrizione tematiche specifiche 1.1”:

Tabella “Descrizione tematiche 1.1” – parte prima

Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Tematiche specifiche: Attività di formazione e trasferimento di conoscenza degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici e che siano PMI operanti in zone rurali su:	Fabbisogno	Priorità/ Focus Area		Obiettivi trasversali		
			Diretta	Indiretta	Ambiente	Mitigazione cambiamenti climatici adattamento medesimi	Innovazione
Competenze per migliorare le performance economiche	adozione di sistemi di certificazione di prodotto, di processo con sbocchi di mercato innovativi e al rinnovamento tecnologico attraverso l'introduzione delle TIC	F3	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Competenze per aumentare i processi di diversificazione dei redditi agricoli	sviluppo e/o all'avviamento di nuove attività e la diversificazione di quelle esistenti, anche al fine di migliorarne la sostenibilità, attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e processi.	F4	1a 1c	2a 6a	X	X	X
Competenze per favorire i processi di aggregazione tra le imprese di piccole dimensioni	i vantaggi competitivi legati ai processi di aggregazione dell'offerta.	F5	1a 1c	3a			X
Competenze per favorire l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari e forestali	la diffusione dei processi di rilocalizzazione dei circuiti di produzione e consumo per recuperare valore a favore del settore primario attraverso l'integrazione di filiera sia orizzontale che verticale sia sullo sviluppo delle filiere corte e mercati locali	F6	1a 1c	3a	X		X
Competenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi agroalimentari e forestali	incremento della produzione certificata (con particolare riferimento alle filiere forestali) e della produzione con metodo biologico.	F7	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Competenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR Campania per introdurre sistemi di gestione manageriale dell'azienda agricola e forestale	competenze manageriali necessarie alla gestione dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori	F9	1a 1c	2b			X
Competenze per migliorare l'utilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole e forestali in termini economici	produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, bioprodotto e bioenergie (PSIR)	F12	1a 1c	4a 4b 4c	X		X
Competenze per introdurre pratiche agricole e silvicole sostenibili	sviluppo di pratiche agricole a basso impatto ambientale e a ripensare in termini innovativi la gestione del patrimonio forestale attraverso interventi volti alla protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	F13	1a 1c	4a	X	X	X
Competenze per valorizzare il paesaggio rurale tipico	pianificazione del paesaggio rurale.	F14	1a 1c	4a	X		X
Competenze per prevenire i rischi (idrogeologico, erosione), fitopatie coltivazioni, incendi boschivi	difesa dell'ambiente, del territorio e della salute pubblica, con particolare riferimento a tematiche quali prevenzione e lotta alle fitopatie nelle aree boscate	F15	1a 1c	4a 4c	X	X	X

Tabella “Descrizione tematiche 1.1” – parte prima

Tabella "Descrizione tematiche 1.1" – parte seconda		Priorità/ Focus Area		Obiettivi trasversali			
Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Tematiche specifiche: Attività di formazione e trasferimento di conoscenza degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Fabbisogno		Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione	
		Diretta	Indiretta				
Competenze per migliorare la gestione del ciclo della risorsa idrica e delle acque reflue	interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: uso efficiente dell'acqua irrigua, protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati e fitofarmaci, gestione dei reflui zootecnici, gestione fertilizzanti e prodotti fitosanitari, diffusione di sistemi fitodepurativi.	F16	1a 1c	2a 4b 5a	X	X	X
Competenze per l'introduzione di pratiche agro-climatico-ambientali e silvoambientali sostenibili per la corretta gestione del suolo	adozione di interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: riduzione di emissioni climateranti, tecniche di agricoltura conservativa, uso di biomasse, biogas e compost, riduzione dell'erosione del suolo, conservazione sostanza organica.	F17	1a 1c	4a 4b 4c 5e	X	X	X
Competenze per introdurre metodi di coltura di contrasto al degrado del territorio	protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura con particolare riferimento alle tematiche relative a: tecniche di agricoltura conservativa, riduzione dell'erosione del suolo, mantenimento della fertilità dei terreni, salvaguardia della biodiversità.	F18	1a 1c	4c	X	X	X
Competenze per ridurre il fabbisogno energetico nelle aree rurali	introduzione di pratiche agricole a basso impatto e le opportunità offerte dall'efficientamento energetico	F19	1a 1c	5b	X	X	X
Competenze per produrre energia rinnovabile su base individuale e collettiva	sostegno alla creazione e lo sviluppo di attività non agricole relative alle opportunità legate alle filiere bioenergetiche.	F20	1a 1c	5c 6a	X	X	X
Competenze per aumentare la capacità di sequestro del carbonio	diffusione di pratiche agronomiche conservative, come sovesci, semina su sodo, minime lavorazioni del terreno, erbai, eliminazione dell'uso dei pesticidi e dei concimi chimici, minor concentrazione di capi bestiame per ettaro che contribuiscono alla riduzione di CO2.	F21	1a 1c	5d 5e	X	X	X
Competenze per favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera	introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e di servizio che assicurino sbocchi di mercato innovativi ed alternativi anche attraverso la diffusione dei sistemi di certificazione forestale ed ecocertificazione	F22	1a 1c	2a 5c 6a	X	X	X
Competenze per gestire i processi di diversificazione del reddito in agricoltura nelle aree rurali	uso delle TIC e di internet, diversificazione dell'offerta in settori "contigui" (fattorie e orti sociali, green job, turismo rurale,...) che costituiscono uno dei principali vincoli allo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione dei sistemi territoriali e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.	F23	1a 1c	6a 6c	X		X
Competenze per migliorare l'utilizzo degli strumenti offerti dal web nelle aree rurali	uso delle TIC e di internet, che costituiscono uno dei principali vincoli allo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione dei sistemi territoriali e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.	F25	1a 1c	6c			X

Tabella "Descrizione tematiche 1.1" – parte seconda

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Reg. (UE) n. 1306/2013, Titolo II, Capo II, Articolo 30
- Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014)
- Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"
- DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

- Accordo Stato – Regioni del 8 marzo 2008 relativo all’accreditamento delle strutture formative
- D.M. 29 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione criteri generali per l’accreditamento
- Dlgs 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.ii.
- Legge Quadro 845/78 e smi (legge-quadro in materia di formazione professionale)
- Legge Regionale n. 14/09 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” e smi
- CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 2 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed esperienza. Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto ad ogni soggetto che ne faccia richiesta.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti ai sensi dell’art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata ora di formazione sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto. Il sostegno/pagamento al beneficiario sarà effettuato sulla base del prezzo del servizio concordato e sarà subordinato all’effettiva fornitura dello stesso e, pertanto, non sarà effettuato in base ai pagamenti/spese sostenuti/e dal beneficiario e supportati/e da fatture.

Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del costo “ora di formazione/allievo” formulato in sede di gara sono:

- spese per attività di progettazione e coordinamento;
- compensi del personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente;
- spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;
- noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività;
- spese di hosting per i servizi di e-learning;
- spese di elaborazione e produzione di supporti didattici, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche direttamente usate nello specifico corso di formazione;

- spese di promozione e pubblicizzazione delle iniziative;
- acquisti materiale di consumo;
- spese di funzionamento
- spese viaggi e soggiorno dei partecipanti

Tali categorie di costi saranno applicati esclusivamente per la rendicontazione a norma dell'art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13. per eventuali affidamenti in house.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Soggetti indicati nel paragrafo "beneficiari" dotati di personale, attrezzature e strutture adeguate alla realizzazione dei servizi di formazione e trasferimento di conoscenze che garantiscano la qualità del servizio da fornire in relazione all'attività svolta. Il personale, qualificato e aggiornato, è in possesso di esperienza pluriennale acquisita nella gestione diretta di interventi a valere sui fondi comunitari in agricoltura.

Per i soggetti "beneficiari" la procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.

In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Solo dopo aver accertato che l'affidamento in house è più conveniente rispetto al ricorso al mercato, per la legittimità dello stesso è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie.

In ogni caso, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività di almeno l'80% a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo.

I soggetti beneficiari che erogano il servizio non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Inoltre si applica l'art 49 del Reg 1305/13.

Per le operazioni i cui destinatari del servizio non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU, operanti come imprese nel settore forestale o **microimprese o piccole e medie imprese** in ambito rurale, sarà di applicazione il regime SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 38 e 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti

prima di detta presentazione non sono accettati. Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, in caso di affidamento esterno del servizio, saranno definiti in maniera dettagliata dopo l'approvazione del programma, sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza, e riconducibili a:

- caratteristiche del beneficiario in termini di capacità (personale, attrezzature e strutture idonee al servizio richiesto) ed esperienze in relazione al servizio richiesto;
- grado di coerenza delle tematiche trattate dal progetto presentato rispetto ai fabbisogni e alle Focus Area della tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.1"
- qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività rispetto agli obiettivi prefissati;
- congruità e convenienza economica del progetto.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le attività agricole l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% del costo del servizio.

Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale si applica quanto previsto regime SA.44612 (2016/XA) e precisamente:

- settore forestale: intensità di aiuto 100% del costo del servizio
- PMI in ambito rurale: 60 % del costo del servizio nel caso delle medie imprese- 70 % del costo del servizio nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d’asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l’attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l’AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d’asta attraverso l’adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo.

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l’AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l’adozione di azioni formative ad hoc.

M 7 – I criteri di selezione per l’individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L’AdG garantirà la tracciabilità dei dati delle domande di pagamento predisponendo appositi manuali operativi e/o liste di controllo

M10 – A fronte della criticità rielvata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di

liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -l’indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il beneficiario deve disporre di personale in possesso di comprovata competenza e professionalità in funzione delle attività di formazione e trasferimento di competenze. In particolare, il personale deve possedere una specifica competenza tecnica e scientifica rispetto alle discipline interessate. Le competenze dovranno, in ogni caso, essere documentate in appositi curriculum, dai quali risultino il percorso scolastico e formativo, l’esperienza professionale maturata e le attività svolte nell’ambito di iniziative di formazione e trasferimento di competenze.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in quanto l’attività non è prevista nel tipo di operazione.



8.2.1.3.2. 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli interventi afferenti a questa tipologia di intervento si applicano all'intero territorio regionale e riguardano:

- realizzazione di azioni di trasferimento delle conoscenze attraverso attività dimostrative sessione pratica per illustrare una tecnologia, l'uso di un macchinario nuovo o significativamente migliorato, di un nuovo metodo di protezione delle colture o di una tecnica di produzione specifica (giornate dimostrative in campo, presso aziende o enti di ricerca ecc.);
- azioni di informazione riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione delle PMI, al fine di trasferire al gruppo target conoscenze rilevanti per il loro lavoro (pubblicazioni tematiche e/o specialistiche diffuse, incontri informativi, convegni, seminari divulgativi, partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni, newsletter, materiale informativo).

Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici (Enti gestori delle Aree Protette e delle Aree Natura 2000, Consorzi di Bonifica e Consorzi Irrigui, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane) che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

Nella scelta dei partecipanti sarà data priorità a coloro che hanno avuto approvato il finanziamento su altre misure del PSR 2014-2020 se coerenti con i contenuti delle attività da realizzare.

La sottomisura contribuisce in maniera diretta alla priorità 1 per la focus area 1.a e 1.c e indirettamente alle altre focus sulle tematiche specifiche nonché ai fabbisogni di seguito riportati nella tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.2".

Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Attività dimostrative e azioni d'informazione per accrescere le conoscenze degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Rubbegno	Dieta	Infrastruttura	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a medesimi	Innovazione
Conoscenze per migliorare le performance economiche	adozione di sistemi di certificazione di prodotto, di processo con sbocchi di mercato innovativi e al rinnovamento tecnologico attraverso l'introduzione delle TIC	F3	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Conoscenze per aumentare i processi di diversificazione dei redditi agricoli	sviluppo e/o all'avviamento di nuove attività e la diversificazione di quelle esistenti, anche al fine di migliorarne la sostenibilità, attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e processi.	F4	1a 1c	2a 6a	X	X	X
Conoscenze per favorire i processi di aggregazione tra le imprese di piccole dimensioni	i vantaggi competitivi legati ai processi di aggregazione dell'offerta.	F5	1a 1c	3a			X
Conoscenze per favorire l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari e forestali	la diffusione dei processi di riorganizzazione dei circuiti di produzione e consumo per recuperare valore a favore del settore primario attraverso l'integrazione di filiera sia orizzontale che verticale sia sullo sviluppo delle filiere corte e mercati locali	F6	1a 1c	3a	X		X
Conoscenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi agroalimentari e forestali	incremento della produzione certificata (con particolare riferimento alle filiere forestali) e della produzione con metodo biologico.	F7	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Conoscenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR Campania per introdurre sistemi di gestione manageriale dell'azienda agricola e forestale	competenze manageriali necessarie alla gestione dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori	F9	1a 1c	2b			X
Conoscenze per migliorare l'utilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole e forestali in termini economici	produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, bioprodotto e bioenergie (PSIR)	F12	1a 1c	4a 4b 4c	X		X
Conoscenze per introdurre pratiche agricole e silvicole sostenibili	sviluppo di pratiche agricole a basso impatto ambientale e a ripensare in termini innovativi la gestione del patrimonio forestale attraverso interventi volti alla protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	F13	1a 1c	4a	X	X	X
Conoscenze per valorizzare il paesaggio rurale tipico	pianificazione del paesaggio rurale.	F14	1a 1c	4a	X		X
Conoscenze per prevenire i rischi (idrogeologico, erosione), fitopatologie coltivazioni, incendi boschivi	difesa dell'ambiente , del territorio e della salute pubblica, con particolare riferimento a tematiche quali prevenzione e lotta alle fitopatologie nelle aree boscate	F15	1a 1c	4a 4c	X	X	X

tabella descrizione tematiche specifiche 1.2.1 - parte 1

Tabella Descrizione tematiche specifiche 1.2 - Parte seconda

Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Attività dimostrative e azioni d'informazione per accrescere le conoscenze degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Priorità/ Focus Area		Obiettivi trasversali			
		Rilascio	Diretta	Indiretta	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione	
Conoscenze per migliorare la gestione del ciclo della risorsa idrica e delle acque reflue	interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: uso efficiente dell'acqua irrigua, protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati e fitofarmaci, gestione dei reflui zootecnici, gestione fertilizzanti e prodotti fitosanitari, diffusione di sistemi	F16	1a 1c	2a 4b 5e	X	X	X
Conoscenze per l'introduzione di pratiche agro-climatico-ambientali e silvoambientali sostenibili per la corretta gestione del suolo	adozione di interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: riduzione di emissioni climateranti, tecniche di agricoltura conservativa, uso di biomasse, biogas e compost, riduzione dell'erosione del suolo, conservazione sostanza organica.	F17	1a 1c	4a 4b 4c 5e	X	X	X
Conoscenze per introdurre metodi colturali di contrasto al degrado del territorio	protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura con particolare riferimento alle tematiche relative a: tecniche di agricoltura conservativa, riduzione dell'erosione del suolo, mantenimento della fertilità dei terreni, salvaguardia della biodiversità.	F18	1a 1c	4c	X	X	X
Conoscenze per ridurre il fabbisogno energetico nelle aree rurali	introduzione di pratiche agricole a basso impatto e le opportunità offerte dall'efficiamento energetico	F19	1a 1c	6a	X	X	X
Conoscenze per produrre energia rinnovabile su base individuale e collettiva	sostegno alla creazione e lo sviluppo di attività non agricole relative alle opportunità legate alle filiere bioenergetiche.	F20	1a 1c	5c 6a	X	X	X
Conoscenze per aumentare la capacità di sequestro del carbonio	diffusione di pratiche agronomiche conservative, come sovesci, semina su sodo, minime lavorazioni del terreno, erbai, eliminazione dell'uso dei pesticidi e dei concimi chimici, minor concentrazione di capi bestiame per ettaro che contribuiscono alla riduzione di CO2.	F21	1a 1c	5d 5e	X	X	X
Conoscenze per favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera	introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e di servizio che assicurino sbocchi di mercato innovativi ed alternativi anche attraverso la diffusione dei sistemi di certificazione forestale ed ecocertificazione	F22	1a 1c	2a 5c 6a	X	X	X
Conoscenze per gestire i processi di diversificazione del reddito in agricoltura nelle aree rurali	uso delle TIC e di Internet, diversificazione dell'offerta in settori "contigui" (fattorie e orti sociali, green job, turismo rurale...) che costituiscono uno dei principali vincoli allo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione dei sistemi territoriali e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.	F23	1a 1c	6a	X		X

tabella descrizione tematiche specifiche 1.2.1 - parte 2

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Reg. (UE) n. 1306/2013, Titolo II, Capo II, Articolo 30
- Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014).
- Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"
- DM n. 180 del 23 gennaio 2015. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/13 (regolamento orizzontale)
- DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)
- CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 2 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di attività dimostrative e azioni di informazione selezionati con procedure di evidenza pubblica dalla Regione Campania per capacità ed esperienza, dotati di personale qualificato e con regolare formazione

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata attività di informazione o azione dimostrativa sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del costo del servizio di attività dimostrative e azioni di informazione formulato in sede di gara sono:

- spese per attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;
- partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni;
- realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri informativi
- spese per i compensi dei relatori (esperto, divulgatore, addetto alle operazioni dimostrative ecc.) comprese le relative spese di trasferta;
- noleggio o costo d'uso per mezzi di trasporto, strumenti didattici e informatici, macchine e strumenti dimostrativi;
- utilizzo strutture esterne;
- costi d'investimento strettamente correlati e in quota parte, alle attività di dimostrazione e realizzati in conformità a quanto previsto all'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013.
- coordinamento organizzativo;
- realizzazione e diffusione materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.);
- costi per il personale;
- spese di funzionamento.

Tali categorie di costi saranno applicate esclusivamente per la rendicontazione a norma dell'art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13 per eventuali affidamenti in house.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi a contributo i soggetti indicati nel paragrafo "beneficiari" dotati di personale, attrezzature e strutture adeguate alla realizzazione dei servizi di attività dimostrative e azioni di informazione che garantiscano la qualità del servizio da fornire in relazione all'attività svolta. Il personale, qualificato e aggiornato, è in possesso di esperienza pluriennale acquisita nella gestione diretta di interventi a valere sui fondi comunitari in agricoltura. Per i soggetti la procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.

In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata

dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Solo dopo aver accertato che l'affidamento in house è più conveniente rispetto al ricorso al mercato, per la legittimità dello stesso è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie.

In ogni caso, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività di almeno l'80% a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo

Inoltre si applica l'art 49 del Reg 1305/13.

I soggetti beneficiari che erogano il servizio non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Per le operazioni i cui destinatari del servizio non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU, operanti come imprese nel settore forestale o **microimprese o piccole e medie imprese** in ambito rurale, sarà di applicazione il regime SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 38 e 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati. Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera dettagliata dopo l'approvazione del programma e sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza e sono riconducibili a:

- caratteristiche del beneficiario in termini di capacità (personale, attrezzature e strutture idonee al servizio richiesto, ecc.) ed esperienze in relazione al servizio richiesto;
- grado di coerenza delle tematiche trattate dal progetto presentato rispetto ai fabbisogni ed alle Focus Area della tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.2";
- qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività rispetto agli obiettivi prefissati;
- congruità e convenienza economica del progetto.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le attività agricole l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% del costo del servizio .

Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale si applica quanto previsto dal regime SA.44612 (2016/XA) e precisamente:

- settore forestale: intensità di aiuto 100% del costo del servizio
- PMI in ambito rurale: 60 % del costo del servizio nel caso delle medie imprese - 70 % del costo del servizio nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche
R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio anche immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l'attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.1.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione/affidamento saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un

giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica - Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto
M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l'adozione di azioni formative ad hoc
M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L'AdG garantirà la tracciabilità dei dati delle domande di pagamento predisponendo appositi manuali operativi e/o liste di controllo

M10 – A fronte della criticità rievata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il beneficiario deve disporre di personale in possesso di comprovata competenza e professionalità in funzione delle attività di trasferimento di conoscenze. In particolare, il personale deve possedere una specifica competenza tecnica e scientifica rispetto alle discipline interessate. Le competenze dovranno, in ogni caso, essere documentate in appositi curriculum, dai quali risultino il percorso scolastico e formativo, l'esperienza professionale maturata e le attività svolte nell'ambito di iniziative di trasferimento di conoscenze.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in quanto l'attività non è prevista nel tipo di operazione.

8.2.1.3.3. 1.3.1 visite aziendali

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere programmi di visite aziendali di breve durata (da 1 a 7 giorni) anche in base a quanto previsto nel Catalogo delle competenze. Mira ad accrescere le conoscenze /informazioni, su buone pratiche aziendali tramite la conoscenza diretta del partecipante di un'altra realtà imprenditoriale in ambito UE anche al fine di confrontarsi sui metodi e sulle tecnologie di produzione agricola e forestale sostenibili, sui vantaggi legati alla diversificazione aziendale, sullo sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie nonché sul miglioramento della resilienza delle foreste.

Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici (Enti gestori delle Aree Protette e delle Aree Natura 2000, Consorzi di Bonifica e Consorzi Irrigui, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane) che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

Nella scelta dei partecipanti sarà data priorità a coloro che hanno avuto approvato il finanziamento su altre misure del PSR 2014-2020 se coerenti con i contenuti delle attività da realizzare.

L'obiettivo concreto è quello di creare un sistema capace di soddisfare le reali esigenze degli operatori rurali in coerenza con i maggiori fabbisogni della Regione Campania (in particolare ai sensi dell'art. 28 (4) del reg. (UE) n. 1305/2013) anche avvalendosi di percorsi e metodologie di formazione più partecipate che vanno al di là della convenzionale e mera trasposizione di informazioni.

La tipologia di intervento contribuisce in maniera diretta alla priorità 1 per la focus area "1a" e "1c" e indirettamente alle altre focus sulle tematiche specifiche nonché ai fabbisogni come di seguito riportati nella tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.3":

Nell'ambito delle tematiche individuate la Regione Campania attiva le iniziative coerenti con il "Catalogo competenze" costruito attraverso un percorso partecipato con gli stakeholder territoriali che sviluppa in dettaglio i fabbisogni in termini di esigenze di formazione, informazione, e visite.

Gli interventi sono attuati tramite progetti presentati in risposta a specifici avvisi pubblici regionali che specificano, in relazione all'obiettivo delle Focus Area, le tematiche dettagliate nel Catalogo le competenze, le tipologie di azioni ammissibili, le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di selezione.

Il trasferimento delle conoscenze/informazioni delle migliori pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili, pratiche di diversificazione agricola, sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie, miglioramento della resilienza nelle foreste sarà realizzato, anche in base a quanto previsto nel Catalogo delle competenze, con programmi di visite aziendali che avranno una durata non superiore a sette giorni.

Ambiti di intervento (ai sensi dell'art. 3 Reg. Attuazione 807)	Tematiche specifiche: Programmi di visite interaziendali e forestali di breve durata per accrescere la base di conoscenza/informazioni degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali delle migliori prassi relative a:	Priorità/ Focus Area		Obiettivi trasversali			
		Fabbisogno Diretta	Indiretta	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione	
Pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili	metodi di produzione agricoli e silvicoli per l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale	F16	1a 1c	5a	X	X	X
Sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie	metodi di produzione agricoli e silvicoli per aumentare la competitività dell'economia rurale attraverso l'adozione dei sistemi di certificazione e l'introduzione delle TIC	F3	1c	2a 3a 6a	X	X	X
Diversificazione agricola	metodi di produzione agricoli e silvicoli per aumentare la competitività dell'economia rurale attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e processi	F4	1c	2a 6a	X	X	X
Miglioramento della resilienza delle foreste	metodi di produzione agricoli e silvicoli a basso impatto	F13	1c	4a	X	X	X

figura 1.3.1. tematiche specifiche e ambiti di interventi

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Reg. Delegato (UE) N. 807/2014
- Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014).
- Reg. (UE) n. 1306/2013, Titolo II, Capo II, Articolo 30
- CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 2 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed esperienza. In grado di erogare servizi per l'organizzazione di visite aziendali alle imprese agricole e forestali. Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto ad ogni soggetto che ne faccia richiesta.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata visita aziendale sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del costo della visita aziendale formulato in sede di gara sono:

A. Spese di organizzazione sostenute per l'attuazione dell'operazione, in particolare:

- spese di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa;
- spese per attività di ideazione e progettazione, coordinamento;
- compensi per il personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente;
- spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di trasferimento di conoscenze;
- noleggio ed uso macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività;
- spese di funzionamento.

B. Spese sostenute per i partecipanti tra cui:

- spese di viaggio;
- spese di soggiorno.

Tali categorie di costi saranno applicati esclusivamente per la rendicontazione a norma dell'art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13. per eventuali affidamenti in house.

Si precisa che non si utilizzerà il sistema dei costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tramite il sistema di buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014.

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi a contributo i soggetti indicati nel paragrafo "beneficiari" dotati di personale, attrezzature e strutture adeguate alla realizzazione dei servizi di formazione e trasferimento di conoscenze che garantiscano la qualità del servizio da fornire in relazione all'attività svolta. Il personale, qualificato e aggiornato, è in possesso di esperienza pluriennale acquisita nella gestione diretta di interventi a valere sui

fondi comunitari in agricoltura. Per i soggetti la procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.

In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Solo dopo aver accertato che l'affidamento in house è più conveniente rispetto al ricorso al mercato, per la legittimità dello stesso è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie.

In ogni caso, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività di almeno l'80% a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo. Inoltre si applica l'art 49 del Reg 1305/13.

I soggetti beneficiari che erogano il servizio non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Per le operazioni i cui destinatari del servizio non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU, operanti come imprese nel settore forestale o **microimprese o piccole e medie imprese** in ambito rurale, sarà di applicazione il regime SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 38 e 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati. Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera dettagliata dopo l'approvazione del programma e sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza.

I principi di selezione in base a cui sono valutati programmi di visita sono riconducibili a:

- grado di coerenza delle tematiche trattate dal progetto presentato rispetto ai fabbisogni e alle Focus Area della tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.3";
- eccellenze tecniche, didattiche, logistiche ed operative dei progetti di visita; (completezza e esaustività rispetto agli obiettivi prefissati);

- congruità e convenienza economica del progetto.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le attività agricole l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% del costo del servizio.

Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale si applica quanto previsto dal regime SA.44612 (2016/XA) e precisamente:

- settore forestale: intensità di aiuto 100% del costo del servizio .
- PMI in ambito rurale: 60 % del costo del servizio nel caso delle medie imprese. - 70 % del costo del servizio nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l'attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.1.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende

mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto

previsto nel contratto
M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l'adozione di azioni formative ad hoc
M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L'AdG garantirà la tracciabilità dei dati delle domande di pagamento predisponendo appositi manuali operativi e/o liste di controllo

M10 – A fronte della criticità rielvata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il beneficiario deve disporre di personale in possesso di comprovata competenza e professionalità in funzione delle attività di organizzazione di visite aziendali finalizzate al trasferimento di conoscenze/informazioni. In particolare, il personale deve possedere una specifica competenza tecnica e scientifica rispetto alle discipline interessate. Le competenze dovranno, in ogni caso, essere documentate in appositi curriculum, dai quali risultino l'esperienza professionale maturata e le attività svolte nell'ambito di organizzazione di visite aziendali finalizzate al trasferimento di conoscenze/informazioni.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Visite aziendali potranno avere una durata massima di 7 giorni.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione “*Verificabilità e controllabilità*” delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione “*Verificabilità e controllabilità*” delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione “*Verificabilità e controllabilità*” delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* delle singole tipologie di intervento.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione “*Verificabilità e controllabilità*” delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Le attività possono essere svolte solo da soggetti e organismi selezionati e riconosciuti idonei dalla Regione Campania alla fornitura di servizi di organizzazione di visite alle imprese agricole, finalizzati al trasferimento della conoscenza. Vengono valutate solo le proposte presentate dai fornitori idonei.

Le visite aziendali e forestali potranno essere giornaliere o anche di più giorni (massimo 7)

I programmi delle visite aziendali e forestali potranno riguardare:

- metodi e tecnologie di produzione agricola e forestale sostenibili;
- la diversificazione aziendale;
- sviluppo nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie;
- miglioramento della resilienza delle foreste.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.15
- • Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7
- • Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1
- • Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto, la misura risponde al seguente fabbisogno prioritario:

F01 “Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza”

Attraverso la consulenza si punterà in particolare alla diffusione dell'innovazione nelle imprese agricole e negli altri destinatari della misura, puntando altresì a sviluppare e poi a consolidare reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza, in rapporto sinergico e strategico con gli interventi programmati per la misura 16.

Ma la misura 2 contribuisce a soddisfare anche i fabbisogni: F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23 e F25, in quanto i servizi di consulenza si candidano a recitare un ruolo da protagonista per ciò che riguarda il trasferimento dell'innovazione e la crescita delle capacità professionali e delle competenze sui temi e sugli argomenti specificati nelle sottomisure 2.1 e 2.3 sui temi di maggiore attualità, tra cui in primo luogo quelli di carattere ambientale e di convenienza all'adesione ai sistemi di prevenzione dai danni, in sinergia e complementarietà con il programma nazionale (gestione del rischio), in coerenza con l'analisi SWOT e la strategia del PSR.

Nel contesto della programmazione strategica i servizi di consulenza rappresentano una misura orizzontale rilevante per tutte le priorità dello sviluppo rurale.

Soprattutto la misura contribuisce alla Priorità 1 con specifico riguardo alla Focus Area 1A.

Ma la misura, in quanto trasversale, può contribuire al soddisfacimento anche di altre FA, tra cui la 1B, agevolando la costituzione di solidi rapporti tra imprese e ricerca, la 1C per ottimizzare i processi di trasferimento delle conoscenze. Per le altre priorità, la misura 2 soddisfa la FA 2A, incoraggiando gli operatori ai necessari investimenti aziendali, la 2B aiutando i giovani imprenditori nell'avvio della loro attività, la 3A per convincere le imprese ad aderire ai regimi di qualità certificata, la 4A per promuovere la biodiversità, la 4B e la 4C attraverso la consulenza rispettivamente all'irrigazione e alla gestione del suolo,

le 5A 5C 5D 5E per favorire la crescita di competenze aziendali e fornire supporti decisionali nell'adottare l'impiego efficiente delle risorse naturali nella pratica agricola (risorse idriche, impiego energetico favorendo l'utilizzo di quelle rinnovabili, emissioni gas serra, sequestro carbonio nei suoli). Inoltre, soddisfa la 6A perché contribuisce a favorire la diversificazione produttiva e la costituzione di piccole imprese.

La misura concede un sostegno ai beneficiari con l'obiettivo di:

- aiutare gli imprenditori agricoli, gli operatori forestali attivi, i giovani agricoltori, gli altri gestori del territorio e gli imprenditori delle PMI insediate nelle zone rurali, ad utilizzare servizi di consulenza aziendale per migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle loro imprese e il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- incentivare la partecipazione degli imprenditori agricoli e forestali ad attività di consulenza finalizzata ad accrescere la produttività del lavoro, la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale delle produzioni e l'uso sostenibile delle risorse, i principi generali della difesa integrata, anche in coerenza con la strategia nazionale del PQSF e con gli strumenti e programmi regionali in materia forestale;
- promuovere la formazione dei consulenti.

La misura si pone, inoltre, l'obiettivo di migliorare la gestione del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento agli standard richiesti per un'agricoltura sostenibile e multifunzionale, perseguendo, nello stesso tempo, gli obiettivi tematici trasversali, quali: innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. La consulenza va considerata come un supporto alle aziende (basato sui fabbisogni propri degli agricoltori, dei giovani agricoltori o degli altri gestori del territorio nella Regione) per conseguire tali obiettivi e ciò presuppone, per chi presta il servizio, il possesso di competenze specialistiche avanzate negli ambiti indicati nell'art. 15 del Reg. UE 1305/2013.

La consulenza dovrà altresì agevolare gli operatori agricoli al rispetto dei contenuti della Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 e con il DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Gli interventi inerenti la consulenza hanno un'efficacia ancora maggiore laddove contribuiscono a rafforzare i legami tra le imprese e la ricerca e in particolare se sono attuati con approccio integrato nell'ambito dei gruppi operativi del PEI.

Un aspetto essenziale della misura è quello di garantire un adeguato livello di aggiornamento delle competenze dei tecnici che esplicano la funzione di consulenti, attraverso specifici percorsi formativi.

La misura si articola in due sottomisure e relativi interventi:

Sottomisura 2.1: Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

Tipologia di intervento 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale

Sottomisura 2.3: Sostegno alla formazione dei consulenti

Tipologia di intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti

8.2.2.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.2.3.1. 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 2.1 è programmata per innalzare la competitività delle imprese agricole e forestali attraverso il sostegno ad azioni tese allo sviluppo di un adeguato servizio di consulenza aziendale, consistente in prestazioni tecnico-professionali. Il servizio è svolto per affrontare problematiche aziendali specifiche, ma in generale per migliorare le prestazioni economiche delle imprese e la sostenibilità ambientale.

L'erogazione dei servizi di consulenza è fornita da autorità ed organismi, selezionati con bandi pubblici in conformità con la vigente normativa sugli appalti pubblici, ai destinatari dell'intervento, che sono: imprenditori agricoli, giovani agricoltori, altri gestori del territorio, operatori di aree forestali e imprenditori delle PMI insediate nelle aree rurali e nelle aree montane per la gestione e valorizzazione economica e ambientale delle risorse agricole e forestali, con i quali gli organismi sottoscrivono appositi accordi o protocolli di consulenza.

I prestatori dei servizi di consulenza, che sono i beneficiari dell'intervento, devono dimostrare il possesso di adeguate capacità professionali e risorse in termini di tecnici qualificati e regolarmente formati, con esperienza nell'ambito di consulenza e affidabilità nei settori in cui è prestata la consulenza. Rilevanza particolare sarà data, in sede di selezione dei consulenti, alla preparazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone rurali e alle pratiche agroambientali compatibili con l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti al sistema climatico.

I contenuti prioritari della consulenza saranno in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti ambiti, ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 1305/2013:

- rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali;
- adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e la manutenzione delle aree agricole;
- adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- rispetto dei requisiti definiti per l'attuazione dell'art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;

- rispetto dei requisiti per l'attuazione dell'art. 55 del REG. CE n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

La consulenza potrà essere rivolta, inoltre, alle seguenti tematiche:

- il rispetto delle norme nazionali e regionali relative alla tutela del territorio (incendi boschivi, emergenze fitosanitarie, dissesto idrogeologico, ecc.);
- il rispetto e l'adozione dei requisiti di attuazione dell'art. 11 della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;
- la mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
- la resilienza, la biodiversità e la protezione delle acque (Reg. (UE) 1307/2013);
- l'innovazione di tipo organizzativo di processo e/o di prodotto, la competitività, l'integrazione di filiera, l'orientamento al mercato, lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- il primo insediamento.

Per gli operatori forestali, la consulenza deve coprire, come minimo: gli obblighi relativi alla Direttiva 92/43/CE, alla direttiva 2009/147CE e alla direttiva 2000/60/CE.

La consulenza prestata alle PMI verterà su questioni inerenti le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli utenti dei servizi di consulenza.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

Regolamento (UE) n. 1307/2013;

- Direttiva 2009/128/CE;
- Direttiva 1992/43/CE;
- Direttiva 2000/60/CE;
- Direttiva 2009/147/CE;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 1 ter - istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- D.M. 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Regolamento (UE) n. 702/14 artt. 39 e 46;
- Regime di aiuto SA.49209 (2017/XA) esentato ai sensi degli articoli 39 e 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali.

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Prestatori del servizio di consulenza, pubblici o privati, selezionati nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 15 (3) del Reg. UE 1305/2013.

I destinatari dell'intervento, che sono gli imprenditori agricoli, silvicoltori, i giovani agricoltori, gli altri gestori del territorio e gli imprenditori delle PMI insediate nelle zone rurali, saranno individuati dai beneficiari sulla base di parametri di selezione stabiliti dall'AdG.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13 il costo sostenuto per fornire un determinato servizio di consulenza sarà pari al costo ammissibile definito dall'offerta unitaria presentata in sede di partecipazione alla gara pubblica.

Nel caso di eventuali contratti in house, saranno riconosciuti i costi sostenuti per fornire il servizio di consulenza: remunerazione dei consulenti, missioni, materiali e supporti necessari per erogare la consulenza, e altri costi direttamente legati al servizio di consulenza. Le spese generali sono riconosciute entro il limite fissato al capitolo 8.1

Per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali sarà d'applicazione il Regime di aiuto SA.49209 (2017/XA)

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto di consulenza, redatto per rispondere ai fabbisogni specifici dei beneficiari finali destinatari dell'intervento. In ciascun progetto sono indicati: le tematiche da trattare, lo staff tecnico, le strutture utilizzate, le caratteristiche del servizio, il territorio interessato, la previsione di sottoscrivere accordi con i destinatari del servizio, i costi.

L'organismo da selezionare dovrà dimostrare il possesso di comprovata capacità ed esperienza, con capacità professionali a livello teorico e pratico-operativo sulle tematiche di interesse. Esso dovrà essere dotato di uno staff tecnico adeguato ai servizi offerti e ai temi della consulenza, in termini di qualifica del personale con titolo di studio riconosciuto dallo Stato Membro, tale da consentire l'effettiva erogazione di un servizio orientato a risolvere specifiche esigenze degli operatori agricoli o forestali o titolari di PMI.

L'organismo dovrà altresì garantire la formazione e aggiornamento costante dei tecnici dello staff sui temi specifici dei servizi erogati. Il mantenimento delle capacità tecnico-amministrative e strutturali deve essere garantito per tutto il periodo di attuazione della misura.

I soggetti che erogano il servizio di consulenza non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Il servizio dovrà concludersi con la redazione, da parte dell'organismo selezionato, di un documento di output finale che attesti l'effettiva erogazione della consulenza e che consenta la verifica della soddisfazione del fabbisogno espresso dall'impresa.

Qualora i destinatari dei servizi di consulenza non rientrino nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU riferibili al settore forestale o a favore delle PMI sarà di applicazione il regime SA.49209 (2017/XA) esentato ai sensi degli articoli 39 e 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati. È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del Reg. 702/14.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno a organismi di consulenza che saranno in grado di fornire il servizio più efficiente e qualificato, in rapporto alla economicità dell'offerta.

I beneficiari nell'ambito della misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte in conformità

con la vigente normativa sugli appalti pubblici.

Nell'ipotesi di affidamento in house, ci si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione e sui quali si attua un controllo analogo. Tale procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del D. lgs. 50/2016, verrà attivata solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Tale modalità è comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti relativi ai potenziali beneficiari, di cui al punto 8.2.2.3.2.4. (Beneficiari).

I candidati con conflitto di interesse sono esclusi dalla procedura di selezione.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le operazioni comprese nell'art. 42 del TFUE il sostegno è erogato nella misura pari al 100% della spesa ammissibile, con un limite di importo massimo di contributo per ciascuna consulenza pari ad euro 1.500,00. L'importo del sostegno è proporzionato in base alla prestazione professionale fornita e ai contenuti della consulenza erogata. E' ammessa una spesa massima di € 1500 per azienda destinataria per anno.

Per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali sarà d'applicazione il regime di aiuto SA.49209 (2017/XA) e si seguiranno le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione

del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l'attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l'adozione di azioni formative ad hoc.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L'AdG garantirà la tracciabilità dei dati delle domande di pagamento predisponendo appositi manuali operativi e/o liste di controllo

M10 – A fronte della criticità rilevata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul

portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

L'aggiudicazione della gara verte sulla verifica dell'effettiva affidabilità ed adeguatezza della struttura e sulla verifica della qualifica e competenza del personale coinvolto nella proposta di servizio.

Il prestatore del servizio di consulenza deve:

- possedere uno staff tecnico con esperienza e capacità professionali sulle tematiche della consulenza (titoli di studio adeguati, anni e tipo di esperienze professionali maturate);
- possedere adeguati requisiti in termini di tipi di servizi erogati, esperienza e attività professionale, con riferimento ai servizi di consulenza in agricoltura;
- impegnarsi a partecipare agli aggiornamenti formativi della Regione e degli altri soggetti autorizzati;
- possedere adeguata struttura tecnica e organizzativa.

8.2.2.3.2. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 2.3 è rivolta alla formazione dei tecnici consulenti che operano nell'ambito della sottomisura 2.1.

La finalità è quella di prevedere percorsi didattici che consentano l'elevazione della conoscenza specifica dei partecipanti sulle tematiche oggetto della consulenza, così come riportate negli ambiti di trattazione della 2.1, in coerenza con gli obiettivi specifici delle Focus Area.

La tipologia di intervento della presente sottomisura è il sostegno alla prestazione di servizi di formazione ai tecnici consulenti sulle tematiche oggetto di trattazione della sottomisura 2.1 da parte di enti ed organismi, pubblici o privati.

La sottomisura è attuata per mezzo di bandi pubblici per la selezione di enti e progetti di formazione rivolti ai consulenti di cui alla sottomisura 2.1. I beneficiari della presente sottomisura sono selezionati seguendo procedure trasparenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, aperti ad organismi pubblici e privati. La selezione si baserà su un sistema a punteggio con la previsione di un punteggio minimo e la soglia al di sotto della quale l'istanza non sarà selezionata. Le qualifiche minime che dovranno possedere i beneficiari sono relative alle competenze professionali e alla qualità dell'offerta formativa.

L'intervento comprende attività formative e di aggiornamento (in presenza e e-learning) su argomenti specifici e generali, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da fornire ai destinatari dei servizi di consulenza. Le attività formative potranno prevedere anche forme di apprendimento on line, mediante l'uso di tecnologie multimediali, visite didattiche e di studio, stages.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

Nell'eventualità di contratti in house si avranno come riferimento, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. b e comma 5 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013, i costi standard definiti nell'ambito del Programma operativo POR FSE approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 e ss.mm.ii. per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 1107/2009;
- Direttiva 2009/128/CE;
- Direttiva 2000/60/CE;
- Direttiva 1992/43/CE;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
- Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 1 ter - istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- D.M. 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.l.vo 14 agosto 2012, n. 150;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punto 3.6.

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Prestatori del servizio di formazione di tecnici consulenti, pubblici e/o privati, Università, Scuole di Studi Superiori Universitari, Istituti di ricerca con competenza specifica nelle tematiche messe a bando, Istituti Tecnici Agrari, selezionati nel rispetto delle modalità previste dal Reg. UE 1305/2013.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata ora di formazione sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del prezzo “ora di formazione/allievo” formulato in sede di gara sono:

- spese per attività di progettazione e coordinamento;
- compensi del personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente;
- spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;
- noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività;

- spese di hosting per i servizi di e-learning;
- spese di elaborazione e produzione di supporti didattici, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche direttamente usate nello specifico corso di formazione;
- spese di promozione e pubblicizzazione delle iniziative;
- acquisti materiale di consumo;
- spese generali (funzionamento)
- spese viaggi e soggiorno dei partecipanti

Nell'eventualità di contratti in house si avranno come riferimento, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. b e comma 5 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013, i costi standard definiti nell'ambito del Programma operativo POR FSE approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 e ss.mm.ii. per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto esecutivo di formazione, redatto per rispondere ai fabbisogni specifici dei beneficiari finali destinatari dell'intervento. In ciascun progetto sono indicate, a fronte delle tematiche da trattare: lo staff tecnico-formativo (con dimostrata esperienza e capacità professionale sui temi della consulenza), le strutture utilizzate, le caratteristiche del servizio formativo, i costi.

La specifica competenza tecnico scientifica dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita. Il curriculum dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Tali condizioni si intendono soddisfatte a seguito della selezione del soggetto aggiudicatario.

Non sono ammesse ai benefici della misura:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei beneficiari è operata con obiettività, trasparenza ed equità.

A tal fine si applicano le regole sugli appalti per la selezione dei beneficiari attraverso appositi bandi di gara, sulla base della qualità del servizio, disponibilità di competenze professionali ed economicità dell'offerta anche con riferimento ai temi della consulenza.

Nell'ipotesi di affidamento in house, ci si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione e sui quali si attua un controllo analogo.

Tale procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del D. lgs. 50/2016, verrà attivata solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Inoltre, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo.

Tale modalità è comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti relativi ai potenziali beneficiari, di cui al punto 8.2.2.3.2.4. (Beneficiari).

In ogni caso, si applica l'art. 49, comma 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

I candidati con conflitto di interesse sono esclusi dalla procedura di selezione.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono ammesse a contributo il 100% delle spese riferibili direttamente al costo delle attività formative, pari al costo ammissibile definito dall'offerta unitaria oggetto di aggiudicazione della gara pubblica.

L'importo di spesa ammessa a finanziamento per la formazione dei consulenti è pari ad un massimo di 200.000 euro per triennio, per singolo beneficiario.

Gli aiuti recati dalla sottomisura saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE.

Nell'eventualità di contratti in house si avranno come riferimento, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. b e comma 5 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013, i costi standard definiti nell'ambito del Programma operativo POR FSE approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 e ss.mm.ii. per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l'attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.2.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l'adozione di azioni formative ad hoc.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e

trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L'AdG garantirà la tracciabilità dei dati delle domande di pagamento predisponendo appositi manuali operativi e/o liste di controllo

M10 – A fronte della criticità rilevata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione

Campania all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Nell'eventualità di contratti in house si avranno come riferimento, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. b e comma 5 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013, i costi standard definiti nell'ambito del Programma operativo POR FSE approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 e ss.mm.ii. per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Il prestatore del servizio deve:

- possedere uno staff tecnico e corpo docente con esperienza ed affidabilità sulle tematiche della consulenza previste dalla tipologia di intervento;
- diploma di laurea pertinente con le materie oggetto della consulenza oppure diploma di scuola media superiore con provata esperienza lavorativa quinquennale nell'assistenza tecnica o nella consulenza in uno degli ambiti di consulenza;
- attestati di frequenza a corsi di formazione svoltisi negli ultimi cinque anni;
- attestati di aggiornamento degli esperti componenti dello staff sui temi oggetto di consulenza, conseguiti negli ultimi cinque anni;
- possedere adeguata struttura tecnica e organizzativa.

8.2.2.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Non pertinente.

8.2.2.6. *Informazioni specifiche della misura*

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Nessuna

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.16
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 – Art.4
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 art. 1 paragr. 5

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura è tesa a incentivare gli agricoltori a qualificare e distinguere le produzioni di qualità e a informare e sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi delle produzioni certificate rientranti nei sistemi di qualità indicati dall'articolo 16 del Reg.(UE) 1305/2013.

In particolare, i regimi di qualità che la Regione Campania intende sostenere sono quelli indicati all'articolo 16 del REG.(UE) 1305/2013 e quelli di cui all'allegato 1 del TFUE.

--- LETTERA A) istituiti da regolamenti e disposizioni di seguito riportati:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicolo aromatizzati e che abroga il Reg. (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Parte II, capo I, sezione 2, (cfr. settore vitivinicolo)

--- LETTERA B) relativi ai regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari **riconosciuti a livello nazionale**

- Legge 3 febbraio 2011 n. 4 , art. 2 comma 3 sui *Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata*.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 riguardante la *Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale*

--- LETTERA C) relativi ai regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti

dagli stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione

- Sistemi di certificazione volontaria conformi agli Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari di cui al Reg. (CE) n. 1760/2000 riguardante l'etichettatura e le carni bovine; (DM 30/08/2010 e s.m.i);

Il sostegno previsto per agevolare l'agricoltore in tale passaggio - che comporta vincoli e oneri aggiuntivi non sempre riconosciuti dal mercato - risulta determinante per accrescere sia il numero dei partecipanti ai sistemi di qualità che l'offerta di prodotti così certificati. Analogamente, il sostegno delle attività di informazione e promozione risulta sinergico per stimolare la crescita della domanda di tali produzioni da parte dei cittadini fornendo tutti gli elementi conoscitivi sulle caratteristiche qualitative, la sicurezza alimentare e la provenienza delle produzioni, illustrando e tracciando il processo produttivo e i controlli imposti dai sistemi di qualità riconosciuti. In una ottica di trasparenza la misura tende a migliorare il rapporto fra i vari attori della filiera agroalimentare ed i consumatori, avvicinandoli attraverso una più ampia informazione sui metodi di produzione, sulla provenienza dei prodotti, sui controlli previsti per la certificazione della qualità. Il sostegno previsto sia per l'adesione ai sistemi di qualità che per le correlate attività di promozione e informazione è direttamente connesso alla priorità 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in quanto, facendo leva sull'elemento qualità dell'offerta, si migliora il potere contrattuale dei produttori primari sul mercato interno, le opportunità di lavoro e l'economia delle zone rurali. La Misura, utilizza la qualità e offre pertanto un'opportunità per rafforzare la competitività del settore agricolo, nonché azioni di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio.

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

F07 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari e forestali

F03 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale

F06 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Area

La misura contribuisce direttamente alla focus area 3A *migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.*

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Area

La misura contribuisce indirettamente alle seguenti focus area:

2A: *migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;*

6A: *favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l'occupazione*

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

La misura contribuisce indirettamente all'obiettivo innovazione poiché l'adozione di marchi certificati

induce l'agricoltore, singolo o associato, ad adottare processi e strumenti gestionali innovativi riguardanti anche le forme di commercializzazione dei prodotti a marchio al fine di mantenere la competitività aziendale.

La misura attiva le seguenti sottomisure:

- **Sottomisura 3.1: Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità.**
- **Sottomisura 3.2: Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno**

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità.

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli obiettivi sono:

- Incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli e associati a qualificare i propri prodotti / processi aderendo a regimi di qualità certificata.
- Favorire e migliorare i sistemi di integrazione tra i produttori singoli e associati che operano all'interno di sistemi di qualità delle produzioni.

La tipologia di intervento concorre in modo specifico alla Focus Area 3A e prevede un sostegno, per un massimo di 5 anni, per la copertura dei costi sostenuti dagli agricoltori o dalle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità, con riferimento ai costi derivanti da un procedimento di certificazione delle produzioni, all'iscrizione e al mantenimento, ai controlli di un Ente Terzo o un sistema di autocontrollo, alle analisi eseguite ai fini della certificazione.

A seguito della pubblicazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 cd. Omnibus, il contributo può essere erogato anche a produttori che hanno già aderito al regime di qualità per un periodo non superiore ai 5 anni. In tal caso, l'erogazione del contributo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

L'incentivo, in conformità all'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. UE 2017/2393 è concesso ai nuovi produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità o a quelli che hanno già aderito ai regimi di qualità delle produzioni certificate per un periodo non superiore ai 5 anni.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Erogazione di un contributo in conto capitale.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura sarà applicata in conformità e coerenza alle norme di cui al par. 8.2.3.2. e inoltre:

- L.R. n. 10 del 3 agosto 2013 - Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani
- L.R. n. 7 del 16 aprile 2012 – Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e s.m.i.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura per la tipologia di intervento sopra descritta sono:

- agricoltori intesi come agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013
- associazioni di agricoltori

Per associazioni di agricoltori si intende un organismo che riunisce operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013, costituitasi in forma giuridica.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci e riguardano i costi sostenuti a livello dei singoli produttori che partecipano per la prima volta ad uno o più dei regimi di qualità sovvenzionati o ai produttori che hanno già aderito alle certificazioni di qualità da non più di 5 anni. I costi che le associazioni di produttori potrebbero sostenere, nello svolgimento del loro ruolo di intermediari, non sono tuttavia ammissibili. Sono ammissibili i seguenti costi:

- costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli.
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei controlli.

Le spese annuali di cui ai puntini precedenti sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi

a partire dalla data di domanda di adesione al sistema di qualità tranne i costi di iscrizione che sono ammessi solo per la prima volta nel rispetto del massimale di € 3.000,00 per azienda per anno come stabilito nell'Allegato II al regolamento (UE). Sono altresì erogabili i contributi per gli agricoltori che hanno già aderito da non più di 5 anni ai regimi di qualità. In tal caso l'erogazione del contributo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio regionale.

Le condizioni per partecipare alla sottomisura sono:

Caratteristiche del richiedente:

- Essere agricoltore attivo sulla base dei criteri definiti a livello nazionale in applicazione dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- Partecipare per la prima volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate o ai sistemi di qualità descritti al paragrafo **8.2.3.2**. Il sostegno è eleggibile dalla presentazione della domanda per un massimo di cinque anni. In ogni caso, la data di prima partecipazione al sistema di qualità (iscrizione al sistema di controllo) deve essere successiva alla data di presentazione della domanda per il primo anno di aiuto.
- Qualora la prima partecipazione al regime di qualità sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, l'erogazione del contributo per un massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili le nuove domande degli agricoltori che già partecipano ad un medesimo regime di qualità.

- Le associazioni di agricoltori riconosciute devono avere tra i propri soci agricoltori attivi così come definiti dall'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 che partecipano per la prima volta al regime di qualità di che trattasi.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi:

1. tipologia di beneficiario, (giovane agricoltore e agricoltori associati: punteggio più elevato) ;
2. regime di qualità eleggibile (per nuovi regimi di qualità)
3. adesione contemporanea alla sottomisura 3.2.
- 4- regimi di qualità per prodotti realizzati su terreni confiscati alle mafie

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammissibile e comunque in misura non superiore ad € 3.000,00 annui per un massimo di 5 anni dalla data di prima adesione. Tale limite di 5 anni è per beneficiario e per regime.

Nel caso di adesione già avvenuta, il contributo erogato massimo di 5 anni, è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno ed è pari ad un massimo di € 3.000,00 per azienda e per anno.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale ammissibili conformi ai requisiti di cui all'art. 16, paragrafo 1 lettere a), b) del Reg. UE n. 1305/2013 sono i seguenti:

1) Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (art. 2 comma 3 della Legge 3 febbraio 2011 n. 4

Descrizione: Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata di cui alla medesima legge del 3 febbraio 2011, art. 2 comma 3 e

successive modifiche ed integrazioni.

2) Sistema di qualità nazionale zootecnica (Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011.

Descrizione: Il sistema individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentazione umana aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla regolamentazione dell'Unione Europea e nazionale del settore zootecnico. La principale disposizione di riferimento è il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 e successive modificazioni.

3) DGR n. 1889 del 26/11/2008 – Protocollo di intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe “ e sulle “iniziative finalizzate all'adozione e alla promozione di un marchio di qualità regionale per la tutela e la valorizzazione delle produzioni campane

Descrizione: Il sistema è una certificazione concessa a prodotti del sistema agroalimentare campano al fine di assicurare un elevato livello qualitativo dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il sistema sarà avviato se conforme agli Orientamenti dell'UE sui regimi facoltativi di certificazione.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.3.2. 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

E' mirata a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti tutelati dai regimi di qualità indicati dall'articolo 16 , paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e opera in sinergia con la misura 3.1 permettendo il riconoscimento da parte del consumatore del valore qualitativo delle produzioni, favorendo, al contempo, l'associazionismo come elemento di concentrazione di offerta.

Le attività di informazione e promozione non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto in considerazione della sua particolare origine, tranne nel caso di prodotti contraddistinti da regimi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014.

Il sostegno è finalizzato a informare e sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi dei prodotti tutelati dai regimi di qualità specificati al paragrafo 8.2.3.2 Descrizione generale della misura.

Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in un sistema di qualità;
- informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità;
- rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente;
- azioni integrate di marketing territoriale definite a livello regionale (esclusivamente per DOP/IGP);
- fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico e scientifico, relativamente ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità,
- informare sul sistema di controllo dei prodotti;
- favorire l'integrazione delle attività di valorizzazione promosse da associazioni dei produttori nell'ambito di programmi settoriali e/o intersettoriali adottati da Enti Pubblici;
- favorire l'integrazione di filiera.

Azione di informazione e promozione (rafforzare il rapporto tra produzione e consumo tramite una maggiore conoscenza; sensibilizzare ed educare sui contenuti dei regimi comunitari dei prodotti di qualità, mettendone in rilievo: le caratteristiche e i vantaggi specifici in termini di proprietà alimentari

(caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali), gli elevati standard di sicurezza igienica/sanitaria, metodi di produzione, l'etichettatura, la rintracciabilità, logo comunitario, aspetti nutrizionali, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell'ambiente prescritti, nonché le valenze storico-tradizionali, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche; valorizzazione dei prodotti di qualità per indurre gli operatori economici e/o i consumatori all'acquisto attento e responsabile di un determinato prodotto.)

Contribuisce direttamente alla focus area 3A migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Riguarda il sostegno per la copertura dei costi derivanti da azioni di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi della sottomisura 3.1. specificati al paragrafo 8.2.3.2. Descrizione generale della misura

Contributo in conto capitale determinato entro l'importo massimo previsto.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è collegata al quadro normativo dell'Unione Europea, nazionale e regionale di cui alla sottomisura 3.1 riportata al punto 8.2.3.3.1.11 - Informazioni specifiche della misura

Inoltre la sottomisura è collegata alla seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 3/2008 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi Terzi.

- REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. n. 234/79, (CE), n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

“Associazioni di Produttori”.

Per “Associazioni di Produttori” si intende un organismo che riunisce operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013, costituitasi in forma giuridica.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale escluse quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto (ideazione, stampa, traduzione, riproduzione e distribuzione supporti cartacei, multimediali ed altri);
- realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di applicazioni informatiche
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale
- realizzazione e sviluppo di siti web
- gadgets e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto;
- acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi;
- realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna;
- acquisto spazi pubbliredazionali su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e realizzazione di fiere, seminari divulgativi, incontri informativi, mostre, esposizioni, open day e workshop tematici;
- partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed eventi pubblici
- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e nel canale HoReCa;
- campagne di sensibilizzazione e informazione relative a questioni riguardanti la certificazione di qualità in relazione al cambiamento climatico
- spese generali, comprese quelle necessarie per l'organizzazione e il coordinamento delle diverse azioni in progetto, entro i limiti definiti nel capitolo 8.1.

Tutto il materiale d'informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate dovrà essere conforme alla normativa UE e nazionale.

Il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) n.1303/2013, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio Regionale

Le condizioni per partecipare alla sottomisura:

1. Associare un numero di operatori certificati pari ad almeno:

- il 20% del totale per prodotti di qualità con meno di 20 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 3 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore ;
- 15% del totale per prodotti di qualità tra 20 e 50 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 4 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore;
- 10% del totale per prodotti di qualità tra 51 e 100 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 8 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore ;
- oltre 10 operatori per prodotti di qualità con più 100 operatori complessivamente certificati

Il dato decimale si approssima all'unità superiore. Il numero complessivo degli operatori certificati per prodotto di qualità riconosciuto è riportato nel bando della sottomisura.

2. La spesa complessiva indicata dal progetto- IVA inclusa solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale – deve essere:

$\geq \text{€ } 30.000,00$;

$\leq \text{€ } 700.000,00$;

\leq al 30% del fatturato complessivo rappresentato dall'Associazione di produttori beneficiari, fermo restante l'importo minimo di € 30.000,00 e quello massimo di € 700.000,00

3. Il progetto deve prevedere esclusivamente azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all'articolo 16 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013 – elencati nel bando della sottomisura 3.1 – e che sono indicati nella domanda di partecipazione alla sottomisura.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- Caratteristiche del richiedente : (maggiore % degli operatori aderenti sul totale degli operatori certificati per prodotto di qualità riconosciuto)
- Caratteristiche aziendali/territoriali : uso dei terreni agricoli e delle produzioni confiscate alle mafie, possesso di altre certificazioni tipo EMAS, ISO GLOBAL GAP, produzioni interessate da fenomeni contingenti di crisi, utilizzo in abbinamento con altre misure del PSR e in coerenza con le priorità 2 e 3.

- caratteristiche tecnico-economiche del progetto: ricorso a tecnologie innovative; integrazione con le iniziative regionali; ambito locale o extraregionale degli interventi.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale massima di aiuto in conto capitale è del 70%, calcolata sulla spesa ammissibile per le attività di informazione e promozione.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano ammessi al sostegno sono quelli riportati al par 8.2.3.2.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre, si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali.

In ogni caso, nella programmazione 2014-2020 per assicurare una migliore verificabilità e controllabilità nell'attuazione della misura si tiene conto dei fattori di rischio indicati nella fiche relativa all'art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013, che sono i seguenti:

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

Altri rischi specifici nell'attuazione della sotto-misura 3.1 sono i seguenti:

- effettiva adesione ad un regime ammissibile al sostegno;
- adesione al sostegno per oltre 5 anni;
- presentazione di fatture non ammissibili e mancato saldo delle stesse;
- mancato trasferimento del sostegno ai singoli agricoltori nel caso di presentazione della domanda di aiuto da parte di associazioni;

Altri rischi specifici nell'attuazione della sotto-misura 3.2 sono dovuti:

- effettiva presenza fra gli associati ai beneficiari specificati al paragrafo 8.2.3.3.2.4. di produttori/operatori attivi regionali aderenti al sistema di qualità con produzione certificata che si intende promuovere ;
- presentazione di fatture non ammissibili e mancato saldo delle stesse;
- diffusione di materiale info-promozionale non conforme;
- realizzazione di azioni di informazione e di promozione riguardanti una singola impresa/
marchio commerciale privato.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi, trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

"M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Riguardo agli altri rischi specifici della sotto-misura 3.1 si attuano le seguenti azioni di mitigazione dei rischi.

- accertamento dell'iscrizione dei produttori al pertinente sistema di controllo e della condizione di nuova adesione al regime del singolo beneficiario (via banche dati regionali o Organismi di controllo);

Rischi di presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse

- verifica della descrizione della fattura e coerenza con ammissibilità all'aiuto
- verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture (documentazione bancaria)
- verifica dell'iscrizione a registro contabile delle fatture (a campione)
- Verifica dell'avvenuta iscrizione al regime di qualità al massimo nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno

Massimale annuo:

- verifiche effettuate sul singolo beneficiario attraverso il sistema informativo OP
- verifica anche in caso di pagamento della fattura da parte dell'associazione verificando che i criteri di riparto della spesa sul singolo beneficiario siano rispettati.

Riguardo agli altri rischi specifici della sotto-misura 3.2 si attuano le seguenti azioni di mitigazione dei

rischi.

- accertamento dell'iscrizione dei produttori/operatori al pertinente sistema di controllo che aderiscono al ente (presenza su libro soci e possesso produzione certificata da ente di certificazione, banche dati regionali o Organismi di controllo); Rischi di presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse
- verifica della descrizione della fattura e coerenza con ammissibilità all'aiuto
- verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture (documentazione bancaria)
- verifica dell'iscrizione a registro contabile delle fatture (a campione)
- preventiva autorizzazione di conformità del materiale info-promozionale;
- esclusione dei marchi commerciali dal materiale info-promozionale e dagli interventi promozionali e informativi programmabili escluse quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto e che, se presente, deve risultare secondaria e trascurabile rispetto al prodotto di qualità promosso.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURC e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità applicabili per la scheda di misura sono quelli indicati al par 8.2.3.2.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Il PSR non prevede di avvalersi dei regimi facoltativi conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* — Art. 17 paragrafo 1 lettere a), b), c), d) *Investimenti in immobilizzazioni materiali* – Art 45 *Investimenti* – Art. 46 *Investimenti per l'irrigazione*;
- *Regolamento delegato* (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 Art. 13 *Investimenti*;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme per l'applicazione del Reg (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura rappresenta uno dei principali strumenti del PSR per il rilevante ruolo svolto nell'attuazione delle linee strategiche di sviluppo rurale in quanto tende a favorire l'affermazione di una agricoltura forte, giovane e competitiva con filiere meglio organizzate in virtù di un processo evolutivo caratterizzato dalla presenza di aziende dinamiche e pluriattive. In tale ottica resta fermo l'obiettivo di un'agricoltura che accresca sempre più, nei propri processi produttivi, principi di sostenibilità ambientale.

Al riguardo è opportuno sottolineare che la misura, nei diversi cicli di programmazione comunitaria, ha sempre riscontrato ottimi risultati in termini di alti livelli di realizzazione sia fisici che finanziari comportando, nelle aziende beneficiarie, l'introduzione di processi produttivi efficaci sia nella riduzione dei costi che nel miglioramento della qualità dei prodotti con positivi effetti sul reddito delle imprese e sulla creazione di opportunità occupazionali.

Con riferimento agli esiti dell'analisi SWOT, che verranno nel dettaglio analizzati per le singole tipologie d'intervento, il processo evolutivo delle realtà economico-aziendali campane è alquanto complesso e contraddittorio. Se per un verso si evidenzia una timida evoluzione verso processi fondiari che portano ad un accrescimento della dimensione aziendale, strettamente connesso al progressivo abbandono da parte degli operatori agricoli, la struttura produttiva rimane caratterizzata da una notevole frammentazione che tuttavia presenta elementi di grande vitalità economica per il pregio delle produzioni realizzate.

In tale ottica oltre agli investimenti produttivi, la misura si propone di incentivare anche quelli improduttivi, che concorrono a tutelare l'ambiente ed il paesaggio, a conservare la biodiversità, a favorire la mobilità interaziendale, a migliorare gli aspetti quantitativi delle risorse idriche attraverso interventi comprensoriali, di recupero delle acque piovane e di miglioramento delle reti di distribuzione, ed aziendali che promuovono impianti di irrigazione a ridotto consumo (risparmio idrico potenziale degli impianti).

Dalla analisi di contesto la misura risponde ai seguenti fabbisogni:

F3 *Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale*;

F6 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;

F7 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole alimentari e forestali;

F8 Rafforzare la rete stradale minore a supporto della competitività delle aziende agricole e forestali;

F9 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali;

F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale;

F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica;

F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo;

F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico;

F19 Favorire una più efficiente gestione energetica;

F20 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale;

F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio;

F22 Favorire la gestione forestale anche in un'ottica di filiera.

La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e focus area riportate nella seguente tabella con la X sono indicate le focus area principali e con il puntino (•) quelle a cui la misura contribuisce indirettamente (figura).

La misura, attraverso i criteri di selezione che verranno approvati ed in relazione alle tipologie di investimenti ammessi, contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:

- ambiente attraverso il finanziamento di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, attraverso un uso più efficiente della risorsa idrica e, in generale, prevedendo il finanziamento di processi produttivi delle aziende agricole e agroindustriali - che tendono a diminuire il loro impatto ambientale, e di investimenti non produttivi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile dell'attività agricola, migliorando la qualità del suolo, dell'aria e delle acque e favorendo la biodiversità;
- mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il finanziamento degli investimenti che contribuiscono a ridurre le emissioni in atmosfera e i consumi energetici e a mitigare gli effetti di fenomeni meteorologici estremi con una gestione delle risorse idriche più corretta e sostenibile, e investimenti non produttivi volti alla riqualificazione ambientale dei fossi e dei canali consortili ed al ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali dei terrazzamenti e ciglionamenti;
- innovazione attraverso il finanziamento degli investimenti che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine sia in ambito agricolo, agroindustriale e per i sistemi irrigui aziendali e a carattere collettivo

Le tipologie di intervento previste dalla misura potranno essere attivate per la realizzazione di progetti collettivi di filiera, così come definito nel capitolo 8.1.

Priorità	P2		P3	P4			P5				P6
Focus area	2A	2B	3A	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	6A
<i>Tipologie di intervento</i>											
4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	X		•				•	•	•	•	
4.1.2 investimenti nelle aziende agricole per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento	•	X	•				•	•	•	•	
4.1.3 investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaci	•									X	
4.1.4. Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole	•						X				
4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali			X					•			
4.3.1 Viabilità <u>agrosilvopastorale</u> e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco	X										•
4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari	•				•		X				
4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna				X							
4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario				X		•					

figura focus area principali e indirette

Articolazione della misura

Sottomisura	Tipologia di intervento			
Sottomisura 4.1 sostegno agli investimenti nelle aziende agricole	4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	4.1.2 Investimenti nelle aziende agricole per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento	4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e dell'ammoniaca	4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole
Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali			
Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	4.3.1 Viabilità al servizio di aziende agricole e forestali	4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari		
Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi <u>agro-climatico-ambientali</u>	4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna	4.4.2 Creazione e/o ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario		

figura Articolazione della misura

8.2.4.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.4.3.1. 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto evidenzia come le ridotte dimensioni economiche delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche (ad eccezione di quelle bufaline), nonché lo scarso livello di dotazione tecnologica, compromettono le capacità di investimenti per ristrutturazione, ammodernamento aziendale e innovazione. Infatti si rileva ancora una trend negativo relativamente agli investimenti fissi lordi, di particolare rilievo nell'agroalimentare.

A fronte di un continuo aumento dei costi di produzione restano fermi se non addirittura diminuiscono i prezzi che il mercato riconosce alla produzione agricola. In tale contesto l'unica possibilità rimasta agli operatori del comparto è il recupero di tutte quelle condizioni di efficienza ancora possibili attraverso la riduzione dei costi, l'aumento della produttività. La riduzione dei costi di produzione deve essere intesa nel suo significato più ampio: riduzione delle spese attraverso l'introduzione di macchine ed attrezzature più efficienti, con consumi ridotti e più versatili; riduzione dei tempi di lavorazione attraverso coltivazioni più razionali, l'introduzione di tecnologie innovative e nuove varietà che consentano di realizzare cicli produttivi più veloci e ridurre il numero di operazioni.

Rispetto alla descrizione generale della misura con la presente tipologia di intervento si intende intervenire per rimuovere gli elementi di debolezza e incentivare le opportunità e gli elementi di forza che già esistono nel sistema agricolo campano così come emerge dall'analisi SWOT alla base della definizione dei fabbisogni.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06, F07, F19, F20.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori per investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico.

In particolare:

1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento, opifici, serre e depositi);
2. miglioramenti fondiari per:
 - impianti di fruttiferi;
 - le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali;
 - sistemazioni dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l'erosione del suolo;
 - la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell'azienda) e spazi per la manovra dei mezzi agricoli;
3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali;

4. acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali, la prima lavorazione e trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell'allegato 1 del Trattato), compresi gli impianti di irrigazione esclusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei. Per gli impianti irrigui devono essere applicati i requisiti minimi di efficiente uso della risorsa idrica previsti all'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (massimo 1 MW).

In tutti i casi gli impianti di produzione di energia :

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente in materia di rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%;

6. per la vendita diretta delle produzioni aziendali: realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative attrezzature;

7. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra.

L'intervento risponde alla priorità dell'Unione n. 2: "Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", con particolare riguardo ai seguenti aspetti, focus area 2a: *"migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*. La tipologia di intervento contribuisce indirettamente anche al soddisfacimento delle focus area 3a, 5a, 5b, 5c e 5d.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

1. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.
2. attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

Le tipologie di sostegno di cui ai punti 1 e 2 possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno previsto dal PSR.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articoli 17 e 45;
- Reg. UE 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Direttiva 75/268/CEE relativa alla definizione delle zone svantaggiate;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- D.Lgs 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii - Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- Legge n. 109 del 07 Marzo 1996 – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del D. Legge 14 Giugno 1989, n., 230, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 1989, n. 282.
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013. Prima revisione del Piano di Gestione notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- DM n. 52/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014;
- Regolamento regionale del 12 novembre 2012 n. 12 per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche.
- DM Mipaaf del 31 luglio 2015 “Linee guida regolamentazione modalità quantificazione volumi idrici uso irriguo”.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarità degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

Si sottolinea che gli investimenti che determinano aumento delle superfici irrigue sono finanziabili esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di intervento previsti dal PSR e non nell'ambito dell'OCM.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia i beneficiari sono gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale, persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con le norme stabilite dagli art. n. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013 e con l'art. 45, paragrafo 2 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili, in caso di aiuto concesso in conto capitale, esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Con riferimento agli investimenti nel campo dell'irrigazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013, si precisa che:

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013). La prima revisione del Piano di Gestione è stata notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono a prevalenza (almeno il 50%) di origine aziendale.

Non sono, comunque, ammissibili investimenti collettivi per le fasi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole.

Per gli investimenti in nuove serre e/o in nuovi impianti tecnologici, l'energia necessaria deve essere autoprodotta dall'azienda richiedente.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Gli investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre, possono prevedere il recupero ed il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana.

Gli investimenti devono essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale e risultare necessari per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. In particolare devono conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento della situazione reddituale, delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti;
2. il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali oltre le norme obbligatorie;
3. l'adozione di processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale per quanto riferibile alla gestione del suolo, alla distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci oppure in grado di salvaguardare le produzioni da situazioni climatiche eccezionalmente avverse;
4. l'introduzione di nuove tecnologie;
5. la riconversione e la valorizzazione qualitativa delle produzioni (biologico, tracciabilità, produzioni di nicchia) in funzione delle esigenze del mercato;
6. lo sviluppo della diversificazione dell'attività aziendale (trasformazione, vendita diretta);
7. il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (limitatamente alle esigenze produttive aziendali).

Nel caso in cui siano presenti investimenti relativi ad impianti irrigui connessi all'investimento produttivo ed indispensabili per assicurarne la funzionalità deve essere perseguito anche l'obiettivo di contenimento/riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali in termini di efficientamento degli impianti irrigui a servizio degli investimenti produttivi realizzati.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Reg. (UE) N. 1305/2013 ed in particolare dall'art.45 di tale Regolamento, inclusi - a titolo esemplificativo - le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili, e all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali ed il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale
- Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica
- Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiari e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto)
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
- Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali

- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
- Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione e stoccaggio di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da: i) fonti agro-forestali; ii) fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico); iii) reflui provenienti dall'attività aziendale.
- Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
- Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori.

Nel caso di investimenti in conto capitale non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora di cui al paragrafo 3, art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013;
- per le tipologie investimenti di ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l'intervento concorra al sostegno previsto nell'ambito della tipologia d'intervento 5.2.1;
- per le tipologie d'investimenti irrigui non connessi direttamente a nuovi impianti arborei o alla realizzazione di serre, in quanto la realizzazione è ammissibile esclusivamente sulla tipologia d'intervento 4.1.4;
- per le tipologie d'investimenti realizzati nelle aziende zootecniche previsti anche dalla tipologia d'intervento 4.1.3.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia non è consentito corrispondere l'aiuto:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione
- acquisto di diritti di produzione agricola
- animali, piante annuali e loro messa a dimora
- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia non sono ammissibili i finanziamenti attivabili in applicazione dell'articolo 46 del Reg. UE 1305/2013 ossia gli investimenti nell'irrigazione

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della regione Campania

In caso di contributo in conto capitale le condizioni sono le seguenti:

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- deve essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. del PSR Campania 2014-2020;
- l'impresa deve risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A per l'esercizio di attività agricole con codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, deve risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B;
- non possono accedere alla presente tipologia di intervento le imprese aventi titolo a presentare domanda sulla tipologia di intervento 4.1.2.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari – esclusa la rinuncia - nella precedente (misura 121) o nell'attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Condizioni di eleggibilità dell'aiuto:

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del TFUE e di seguito elencati: carni e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell'apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili ed escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco e foraggi.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono a prevalenza (superiore al 50%) di origine aziendale.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sia per investimenti in conto capitale che nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario:

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale,

conformemente all'art. 45 (1) del Regolamento (UE) 1305/13.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Fermo restando che gli investimenti finanziati ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) 1305/13 non possono usufruire dello strumento del fondo di garanzia, nel caso degli investimenti realizzati con il contributo in conto capitale e finalizzati alle realizzazioni di impianti di irrigazione, strettamente connessi agli investimenti produttivi, è dovuto il rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13, per cui le condizioni di ammissibilità sono:

- aver previsto l'**installazione del contatore** per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento;
- qualora l'investimento consista nel **miglioramento di un impianto di irrigazione esistente** esso deve offrire un risparmio idrico potenziale (tabella 2) compreso tra il 5% e il 55%, calcolato con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente (tabella1), come di seguito indicato:
 - **55%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio impianti di categoria di bassa efficienza (B) ad una delle categorie superiori;
 - **10%** nel caso di ammodernamento sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti della medesima categoria (media efficienza M)
 - **5%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima

Inoltre, se l'intervento di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

- a) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e
- b) nel caso l'investimento sia effettuato in un'unica azienda agricola, questo comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, nessuna delle condizioni suddette si applica ad un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero ad un investimento nell'uso di acqua riciclata, anche di origine meteorica, che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

- se l'investimento produce un **aumento netto della superficie irrigata** che interessa una determinata area o un corpo e lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua, esso è ammissibile se un'analisi

condizioni di ammissibilità 1

ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente , che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua. L'investimento per i nuovi impianti irrigui, con riferimento alle tipologie riportate nella tabella 1, dovrà caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari al 70 %;

- non sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata se lo stato del corpo idrico interessato è stato ritenuto meno di buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

condizione di ammissibilità 2

Tabella -1 - Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classi di Efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (<= 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione * di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata <= 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione * della portata < o = 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficienti di variazione* della portata < o = 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficienti di variazione *della portata < o = 5%	90	A

* Il coefficiente di variazione deve essere dichiarato dal costruttore

tab 1

Tabella -2 - Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti

	Impianto nuovo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Impianto preesistente	Indice di efficienza irrigua%	10 %	10 %	10 %	20 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
1	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
2	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
3	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
4	20%					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
5	40%						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
6	50%								17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
7	55%											15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
8	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
9	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65%												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70%													13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80%														6%	6%	11%	11%	11%
14	85%																6%	6%	6%
15	85%																6%	6%	6%
16	90%																		
17	90%																		
18	90%																		

Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti le combinazioni oscurate generano risparmi idrici non compatibili con le condizioni fissate a seguito dell'applicazione della formula:

$$[100-(\%di\ efficienza\ dell'impianto\ preesistente \times 100/(\%di\ efficienza\ del\ nuovo\ impianto))]/100$$

tab 2

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- la tipologia di beneficiario: imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento;
- la localizzazione geografica: imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- targeting settoriale: verrà incentivata prioritariamente la competitività delle filiere:
 - florovivaistiche nella macroarea A
 - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti

ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014

- olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
- bovina e ovi-caprina nella macroarea D
- aziende agricole con Produzione standard:
 - compresa fra euro 15.000 ed euro 100.000 nelle macroaree A e B
 - compresa fra euro 12.000 ed euro 100.000 nelle macroaree C e D;
- caratteristiche tecniche/economiche del progetto in relazione agli obiettivi della tipologia di intervento;
- gli investimenti strategici: innovazione, ambiente (con particolare riferimento alle tecniche di bio-edilizia), cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica), in particolare:
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
- introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:
 - riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
 - diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e semina su sodo;
 - migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- la qualità delle produzioni dei comparti produttivi: produzioni DOP ed IGT, adesione a sistemi di produzione certificata biologica, produzioni ottenute nell'ambito dei "Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata" di cui alla Legge 3 febbraio 2011 n. 4.

A parità di punteggio operano inoltre i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine:

richiesta di aiuto prodotta da impresa che nella programmazione 2014/2020 presenta per la prima volta domanda di aiuto e che non sia stata beneficiaria nella programmazione 2007-2013 ai sensi della misura 121 o cluster 112-121; progetti con un valore economico inferiore.

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata agli intermediari finanziari selezionati del Fondo Europeo per gli Investimenti. La selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati. Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l'intero periodo di programmazione è fissato in 1.500.000,00 di euro.

I progetti proposti al finanziamento devono prevedere soglie minime corrispondenti a 15.000,00 euro di spesa ammissibile nelle macroaree C e D e 25.000,00 euro di spesa nelle macroaree A e B.

L'importo massimo di spesa ammissibile per progetto deve essere giustificato, fino alla concorrenza del contributo concedibile per azienda e per l'intero periodo di programmazione, da una specifica analisi economica dalla quale risulti la sostenibilità finanziaria dell'investimento sulla base delle quote di ammortamento previste dal decreto del ministero delle Finanze 31.12.1988 (pubblicato su GURI n. 27 del 2 febbraio 1989) e dalla valutazione della Produzione Standard aziendale (PS).

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se sussiste una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- per gli investimenti collettivi compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni dei produttori.

Per quanto riguarda gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione, la percentuale di sostegno (calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento) è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se sussiste una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli interventi sono collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori. In ogni caso le produzioni trasformate e commercializzate dovranno provenire in misura prevalente (superiore al 50%) dalle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP in qualità di azienda agricola richiedente.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/2013 paragrafo 3, l'aliquota cumulativa massima di sostegno (incluso investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione) non deve eccedere il 70% degli investimenti ammissibili.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario, il prestito, supportato dalla garanzia, può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'autorità di Gestione ed il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda sulla base delle norme vigenti. Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda

collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 70% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di sostegno da parte del PSR gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivanti dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La tipologia di intervento prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R 3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

R10 Rispetto dei parametri di contenimento/riduzione dei consumi idrici potenziali e reali;

R G Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto

8.2.4.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e/o ad utilizzare

prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici secondo le procedure di cui all'articolo 48 paragrafo 2 lettera e) del Reg. UE 809/2014 come modificato dal Reg. UE 1242/2017 (il ricorso a costi di riferimento oppure l'esame di un comitato di valutazione). Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

M10 Verifica del contenimento/riduzione dei consumi idrici ex ante ed anche ex post nei casi previsti dall'art. 46 del Reg. (UE) n.1305/2013;

M G Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di

corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che effettua i controlli.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Gli investimenti collettivi sono quelli realizzati congiuntamente da due o più beneficiari, per l'utilizzazione in comune dell'investimento. Tali investimenti non riguardano la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in quanto già previsti dalla tipologia d'intervento 4.2.1

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Particolare rilievo è stato dato a due aspetti che fortemente caratterizzano l'analisi SWOT del programma:

- debolezza economica delle aziende agricole strettamente correlata alla Focus Area 2A
- ricadute ambientali degli investimenti aziendali rispetto alle Focus Area 5A, 5B e 5C.

In coerenza con quanto premesso i criteri di selezione hanno individuato nella Produzione standard di € 100.000 la soglia di al di sotto della quale dare una premialità che va a favorire le aziende con Produzione standard più bassa. Tale soglia delimita la classe economica dove con maggiore frequenza emergono elementi di debolezza connessi alla capacità organizzativa e strutturale, fermo restando che anche gli

investimenti produttivi devono essere caratterizzati dalla capacità di miglioramento delle performance ambientali dell'azienda agraria. Inoltre sono favorite le imprese condotte da giovani agricoltori, insediatasi da non più di 5 anni in quanto più motivati e propensi all'introduzione di innovazioni.

Rispetto alle problematiche ambientali e alla mitigazione dei cambiamenti climatici sono favorite le imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici, per contribuire a mantenere l'agricoltura in tali zone per la sua funzione di presidio del territorio, e le imprese che presentino progetti che utilizzano le tecniche di bio-edilizia, nonché interventi per migliorare l'efficienza energetica dell'impianto oggetto di contributo.

Attraverso i criteri di selezione fissati l'intervento è rivolto prioritariamente a:

- imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento;
- imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- imprese operanti nelle filiere:
 - florovivaistiche nella macroarea A
 - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014
 - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
 - bovina e ovi-caprina nella macroarea D
- aziende agricole con Produzione standard da € 15.000 fino a € 100.000 nelle macroaree A e B e da € 12.000 fino a € 100.000 nelle macroaree C e D;
- imprese che realizzano investimenti strategici: innovazione, ambiente (con particolare riferimento alle tecniche di bio-edilizia), ai cambiamenti climatici, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica;
- imprese con produzioni DOP ed IGT, imprese che aderiscono a sistemi di produzione certificata biologica.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre :

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.2. 4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento replica quanto previsto per la tipologia di intervento 4.1.1 destinando il sostegno solo a giovani agricoltori che si siano insediati in forma complementare alla tipologia di intervento 6.1.1. La finalità della misura è consentire la realizzazione di progetti tecnicamente ed economicamente più significativi rispetto alla possibilità offerta dalla 6.1.1.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

In particolare questa tipologia d'intervento prevede finanziamenti per investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico. In particolare:

1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento opifici, serre e depositi);
2. miglioramenti fondiari per:
 - impianti di fruttiferi;
 - le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali;
 - sistemazione dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l'erosione del suolo;
 - la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell'azienda) e spazi per la manovra dei mezzi agricoli;
3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali;
4. acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali, la prima lavorazione e trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell'allegato 1 del trattato) compresi gli impianti di irrigazione esclusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei. Per gli impianti irrigui devono essere applicati i requisiti minimi di efficiente uso della risorsa idrica previsti all'articolo 46 del Reg. UE 1305/2013;;
5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (massimo 1 MW).

In tutti i casi gli impianti di produzione di energia:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente in materia di rifiuti;;

- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%;

6. per la vendita diretta delle produzioni aziendali: realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative attrezzature;

7. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra.

L'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06, F07, F09, F19, F20 ed è motivato dall'esigenza di riferire il sostegno a quanto richiesto alla priorità dell'Unione n. 2: "Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", con particolare riguardo ai seguenti aspetti, Focus Area 2b: "*Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale*".

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articoli 17 e 45;
- Reg. UE 1308/2013 recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*;
- Direttiva 75/268/CEE *relativa alla definizione delle zone svantaggiate*;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Direttiva 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- D.Lgs. 150/2012 - Attuazione della Direttiva 2009/128 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 *che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e successive norme nazionali e regionali di applicazione*;
- D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 *attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili*;
- D.Lgs 50/2016 ssmii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs 152/2006 ssmii- Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMA) e ss.mm.ii;

- Legge n. 109 del 07 Marzo 1996 – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del D. Legge 14 Giugno 1989, n., 230, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 1989, n. 282;
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013. Prima revisione del Piano di Gestione notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- DM n. 52/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014;
- Regolamento regionale del 12 novembre 2012 n. 12 per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche.
- DM Mipaaf del 31 luglio 2015 “Linee guida regolamentazione modalità quantificazione volumi idrici uso irriguo”.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarità degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

Si sottolinea che gli investimenti che determinano aumento delle superfici irrigue sono finanziabili esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di intervento previsti dal PSR e non nell'ambito dell'OCM.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Giovani che si insediano ai sensi dell'art. 19 lett. a) punto.i) del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell'ambito del "Progetto Integrato Giovani".

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

In coerenza con le norme stabilite dagli art. n. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013, con l'art. n. 45, paragrafo 2, del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Con riferimento agli investimenti nel campo dell'irrigazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013, si precisa che:

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013). La prima revisione del Piano di Gestione è stata notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure

pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili:

1. se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. se i prodotti trasformati ed i prodotti venduti sono a prevalenza (superiore al 50%) di origine aziendale.

Per gli investimenti in nuove serre e/o in nuovi impianti tecnologici l'energia necessaria deve essere autoprodotta dall'azienda richiedente.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia. Inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Gli investimenti devono essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale, parte integrante della domanda di aiuto, e risultare necessari per conseguire un aumento della Produzione Standard aziendale e il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. In particolare, per tale aspetto, deve essere conseguito almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento della situazione reddituale, delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti;
2. il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali;
3. l'adozione di processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale per quanto riferibile alla gestione del suolo, alla distribuzione di fertilizzanti dei fitofarmaci oppure in grado di salvaguardare le produzioni da situazioni climatiche eccezionalmente avverse;
4. l'introduzione di nuove tecnologie;
5. la riconversione e la valorizzazione qualitativa delle produzioni (biologico, tracciabilità, produzioni di nicchia), in funzione delle esigenze del mercato;
6. lo sviluppo della diversificazione dell'attività aziendale (trasformazione, vendita diretta);
7. il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (limitatamente alle esigenze produttive aziendali).

Nel caso in cui siano presenti investimenti relativi ad impianti irrigui connessi all'investimento produttivo ed indispensabili per assicurarne la funzionalità deve essere perseguito anche l'obiettivo di contenimento/riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali in termini di efficientamento degli impianti irrigui a servizio degli investimenti produttivi realizzati.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione

ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;

- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora (Reg. 1305/2013 art. 45(3));
- per le tipologie di investimenti di ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l'intervento concorra al sostegno previsto nell'ambito della tipologia d'intervento 5.2.1;
- per le tipologie d'investimenti irrigui non connessi direttamente a impianti arborei o alla realizzazione di serre la cui realizzazione è ammissibile esclusivamente sulla tipologia d'intervento 4.1.4;
- per le tipologie di investimenti realizzati nelle aziende zootecniche previsti anche dalla tipologia 4.1.3.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. del PSR Campania 2014-2020;
- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della CCIAA per l'esercizio di attività agricole con codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, dovrà risultare superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D e 15.000 euro nelle macroaree A e B e comunque non superiore ad € 200.000.

Affidabilità:

- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Condizioni di eleggibilità della domanda di aiuto:

- il giovane agricoltore dovrà impegnarsi alla conduzione dell'azienda agricola oggetto d'intervento per almeno 5 anni dalla data dell'atto con cui viene assunta la decisione di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto.
- il progetto di investimento deve integrarsi con il Piano di Sviluppo Azienda presentato ai sensi della

tipologia di intervento 6.1.1.

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del Trattato UE e di seguito elencati: carni e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell'apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco e foraggi.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono a prevalenza (superiore al 50%) di origine aziendale.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

In merito agli investimenti relativi agli impianti di irrigazione, nel rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13, le condizioni di ammissibilità sono:

- aver previsto l'**installazione del contatore** per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento;
- qualora l'investimento consista nel **miglioramento di un impianto di irrigazione esistente** esso deve offrire un risparmio idrico potenziale (tabella 2) compreso tra il 5% e il 55%, calcolato con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente (tabella1), come di seguito indicato:
 - **55%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio impianti di categoria di bassa efficienza (B) ad una delle categorie superiori;
 - **10%** nel caso di ammodernamento sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti della medesima categoria (media efficienza M)
 - **5%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima

Inoltre, se l'intervento di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

- a) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e
- b) nel caso l'investimento sia effettuato in un'unica azienda agricola, questo comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, nessuna delle condizioni suddette si applica ad un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero ad un investimento nell'uso di acqua riciclata, anche di origine meteorica, che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

- se l'investimento produce un **aumento netto della superficie irrigata** che interessa una determinata area o un corpo e lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua, esso è ammissibile se un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente, che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua. L'investimento per i nuovi impianti irrigui, con riferimento alle tipologie riportate nella tabella 1, dovrà caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari al 70 %;
- non sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata se lo stato del corpo idrico interessato è stato ritenuto meno di buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tabella -1 - Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classi di Efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (<= 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione * di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata <= 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione * della portata < o = 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficienti di variazione* della portata < o = 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficienti di variazione *della portata < o = 5%	90	A

* Il coefficiente di variazione deve essere dichiarato dal costruttore

TAB1

Tabella -2 - Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti

	Impianto nuovo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Impianto preesistente	Indice di efficienza irrigua%	10 %	10 %	10 %	20 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
1	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
2	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
3	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
4	20%					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
5	40%						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
6	50%								17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
7	55%											15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
8	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
9	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65%												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70%													13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80%														6%	6%	11%	11%	11%
14	85%																6%	6%	6%
15	85%																6%	6%	6%
16	90%																		
17	90%																		
18	90%																		

Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti le combinazioni oscurate generano risparmi idrici non compatibili con le condizioni fissate a seguito dell'applicazione della formula:

$$[100-(\% \text{ di efficienza dell'impianto preesistente} \times 100 / (\% \text{ di efficienza del nuovo impianto}))] / 100$$

TAB 2

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- targeting settoriale: verrà incentivata prioritariamente la competitività delle filiere:
 - florovivaistiche nella macroarea A
 - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014
 - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D